SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 aprile 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Agenzia italiana del farmaco

Autorità nazionale anticorruzione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2017.

Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto, in particolare, l'art. 40, comma 2, lettera *p)*, della medesima legge n. 196 del 2009;

Visto l'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 90 del 2016, che introduce, tra l'altro, l'art. 44-*ter* della legge n. 196 del 2009, recante «Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria»;

Visto il comma 1 dell'art. 44-*ter* della legge n. 196 del 2009, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni;

Visto il comma 2 dell'art. 44-*ter* della legge n. 196 del 2009, in base al quale, con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva;

Visto il comma 3 dell'art. 44-*ter* della legge n. 196 del 2009, in base al quale, con il decreto di cui al comma 1, sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue;

Visto il comma 4 dell'art. 44-*ter* della legge n. 196 del 2009, in base al quale non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i casi di urgenza e necessità;

Visto, l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'art. 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 90 del 2016 e la riconduzione al regime di contabilità ordinaria ovvero la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Visto l'art. 2, comma 4-*ter*, lettera *a)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visti gli articoli 6, comma 6, e 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169;

Ritenuto di stabilire le modalità con cui dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 44-*ter*, commi 1, 2 e 3, della legge n. 196 del 2009;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Riconduzione al regime di contabilità ordinaria

1. In attuazione del comma 1 dell'art. 44-*ter* della legge n. 196 del 2009, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria.
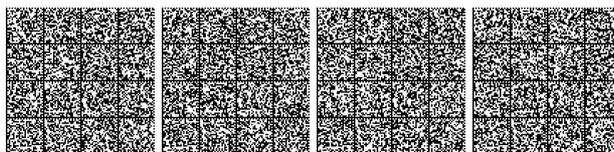
2. La lista delle predette gestioni, unitamente alla data entro la quale è operata la riconduzione, è riportata nell'allegato 1 al presente decreto. La riconduzione è effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. La disponibilità di ciascuna gestione alla data di riconduzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite. Fatta salva la facoltà di cui al comma 5, la nuova assegnazione avviene tramite ordini di accreditamento in favore di un funzionario delegato di contabilità ordinaria già attivo oppure di nuova nomina.

4. L'assegnazione al funzionario delegato avviene di norma per l'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Almeno trenta giorni prima della data prevista per la riconduzione al regime di contabilità ordinaria, tramite apposita comunicazione, l'amministrazione di riferimento propone al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un piano finanziario degli impegni e dei pagamenti, ove necessario secondo un profilo pluriennale, anche sulla base delle indicazioni fornite dai funzionari delegati circa il profilo temporale previsto per i pagamenti da effettuarsi a valere sul predetto importo. Con la medesima comunicazione, l'amministrazione segnala altresì al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'eventuale sussistenza di una minore esigenza finanziaria in considerazione delle obbligazioni assunte e dei pagamenti previsti dai funzionari delegati. Le somme non oggetto di riassegnazione restano acquisite al bilancio dello Stato.

5. Le amministrazioni di riferimento possono stabilire che, alla chiusura delle contabilità speciali o dei conti di tesoreria, la gestione prosegua, anziché tramite funzionario delegato di contabilità ordinaria, direttamente tramite ordinativi primari di spesa a valere su apposito capitolo del bilancio dello Stato. Tale circostanza deve essere segnalata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella comunicazione di cui al comma 4.

6. A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, gli eventuali introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilità ordinaria o, nel caso di cui al comma 5, degli stanziamenti di bilancio è determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.

7. Nel caso in cui una quota o la totalità delle risorse depositate su contabilità speciali o conti di tesoreria, la cui gestione viene ricondotta al regime di contabilità ordinaria, sia stata accantonata dalla tesoreria a seguito di un atto di pignoramento ai sensi dell'art. 543 del codice di procedura civile e la relativa procedura esecutiva non si sia ancora conclusa, la tesoreria competente mantiene il vincolo pignoratizio sulle somme interessate con le procedure di tesoreria in uso. Qualora, a seguito della conclusione della procedura esecutiva occorra restituire all'amministrazione pignorata, in tutto o in parte, la disponibilità delle somme, la tesoreria procede al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con le stesse modalità previste al comma 3.

8. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al presente articolo la disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa per le quali è consentito il trasporto all'esercizio successivo, secondo le disposizioni di cui all'art. 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 2.

Soppressione in via definitiva

1. In attuazione del comma 2 dell'art. 44-*ter* della legge n. 196 del 2009, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva.

2. La lista delle predette gestioni, unitamente alla data entro la quale è operata la soppressione, è riportata nell'allegato 2 al presente decreto. La soppressione è effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. A tal fine, entro i trenta giorni precedenti alla data di soppressione, l'amministrazione di riferimento comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'importo eventualmente da riassegnare. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine non si dà luogo ad alcuna riassegnazione.

4. Nel caso in cui una quota o la totalità delle risorse depositate su contabilità speciali o conti di tesoreria, di cui si preveda la soppressione definitiva, sia stata accantonata dalla tesoreria a seguito di un atto di pignoramento ai sensi dell'art. 543 del codice di procedura civile e la relativa procedura esecutiva non si sia ancora conclusa, la tesoreria competente mantiene il vincolo pignoratizio sulle somme interessate con le procedure di tesoreria in uso. Qualora, a seguito della conclusione della procedura esecutiva occorra restituire all'amministrazione pignorata, in tutto o in parte, la disponibilità delle somme, la tesoreria procede al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con le stesse modalità previste al comma 3.

Art. 3.

Contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi

1. In attuazione del comma 3 dell'art. 44-*ter* della legge n. 196 del 2009, sono definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

2. Nell'allegato 3 al presente decreto sono indicate le contabilità speciali aventi le caratteristiche di cui al comma 1. Per le contabilità speciali di cui alla lista A dell'allegato è indicata la data entro la quale è operata la soppressione: le disponibilità eventualmente giacenti sulle medesime contabilità speciali sono versate all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnati, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al Fondo emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La soppressione delle contabilità speciali di cui alla lista B dell'allegato avviene a seguito di istruttoria tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile, da effettuarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, avuto riguardo alla verifica degli interventi già in corso o, comunque, contenuti in atti di programmazione formalmente approvati e integralmente finanziati a valere sulle relative disponibilità residue alla data del presente decreto, alla provenienza originaria delle risorse, nonché a contenziosi eventualmente pendenti. Con uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata la data entro la quale è operata la soppressione delle contabilità speciali di cui alla lista B e indicata la destinazione delle eventuali disponibilità residue.

3. La soppressione è effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Rendicontazione delle gestioni ricondotte al regime ordinario o soppresse in via definitiva

1. I funzionari delegati titolari delle gestioni operanti sulle contabilità speciali individuate dal presente decreto e riportate negli allegati 1, 2 e 3, alla data ivi indicata di riconduzione al regime ordinario o della soppressione in via definitiva, rendono il conto finanziario della loro gestione al competente ufficio di controllo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. Alle gestioni operanti sulle contabilità speciali individuate nell'allegato 1 si applicano le disposizioni dell'art. 61, commi 1 e 2 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo previsto dal predetto art. 61, comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3.

3. Le disposizioni di cui all'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, richiamate al comma 2, si applicano, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, anche ai fondi trasferiti tra funzionari delegati delle amministrazioni ivi indicate, a norma dell'art. 1 della stessa legge, o di altre amministrazioni autorizzate ad operare con le modalità della legge medesima, nonché ai fondi direttamente accreditati in contabilità speciale a carico degli stanziamenti di bilancio. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo previsto dal predetto art. 61, comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3.

4. I titolari dei conti aperti presso la tesoreria statale diversi dalle contabilità speciali, individuati dal presente decreto e riportati negli allegati 1 e 2, alla data ivi indicata di riconduzione al regime ordinario o soppressione in via definitiva, rendono il conto finanziario della loro gestione secondo i termini e le modalità previsti dalle disposizioni che regolano il funzionamento delle gestioni cui i conti medesimi fanno capo.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le liste di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, possono essere modificate con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Qualora le predette liste debbano essere modificate unicamente con riferimento alla data entro la quale operare la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione, fermo restando il rispetto del limite di 24 mesi di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016, la predetta modifica è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate.

2. Un'eventuale modifica dell'intestazione o del numero identificativo dei conti di tesoreria elencati negli allegati al presente decreto, resasi necessaria nelle more della concreta attuazione di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, non pregiudica le operazioni di riconduzione al regime di contabilità ordinaria o di soppressione in via definitiva delle gestioni, come riportate nei medesimi allegati.

3. Con una o più circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, saranno fornite specifiche indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
BOSCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 639

Allegato 1 - Riconduzione al regime di contabilità ordinaria (articolo 1, comma 2)

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero della Difesa	CS - Contabilità Speciale	**0001252 - COMANDO GENERALE CARABINIERI**	1 gennaio 2018
Ministero della Difesa	CS - Contabilità Speciale	**0001254 - DIR AMMINISTR. ESERCITO**	1 gennaio 2018
Ministero della Difesa	CS - Contabilità Speciale	**0001403 - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE MARINA MILITARE TARANTO D.LGS 15-03-2010 N. 66 ART. 131**	1 gennaio 2018
Ministero della Difesa	CS - Contabilità Speciale	**0001406 - AERONAUTICA MILITARE - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE**	1 gennaio 2018
Ministero della Difesa	CS - Contabilità Speciale	**0001408 - U.S.G. - D.N.A.-DIRAMINTER ROMA**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020105 - EDILIZIA PERSONALE PUBBLICA SICUREZZA L.52-76**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020129 - F.PROGETTAZIONE PREL L.144-99**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020125 - L.608.96 ART 9 C.7 SVIL ITALIA**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020106 - CONTRIBUTI IN CONTO CAP. AI COMUNI L. 784-80 ART. 11 E LEGGE 147-13, ART. 1, COMMA 319**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020122 - METANO CONT.CAP.L.266-97 ART.9**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020123 - METANO CON INTER L.526.82 A. 28**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0022021 - MED.CENTR.CONC.STAT.L.1142-67**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0022035 - SOGESID - FIN. ISTIT.**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0022041 - MEDCEN EX EX-L.295-73 S.INTERNO**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CS - Contabilità Speciale	**0001253 - COM.GENERALE GUARDIA FINANZA**	1 gennaio 2018
Ministero della Giustizia	CS - Contabilità Speciale	**0005872 - COMMISSARIO STRAORDINARIO- ART.1 ,C.99,L.190-14**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023304 - MIN. INFR.CONSORZIO AZ.TRASP.CONS,MODENA**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023307 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL SOC ESERCIZIO PUBBLICI SERVIZI**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023342 - R.LOMBARDIA L.380-90 E 194-98**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023346 - R.PIEMONTE L. 380-90 E L.194-98**	1 gennaio 2018

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023310 - MIN. INFRASTRUTTURE - DIP. TRASPORTI TERRESTRI - FERROVIE EMILIA ROMAGNA - F.E.R. SRL**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023323 - SOC SUBALPINA IMPRESE FERROV**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023331 - SOC.LA FERROVIARIA IT.AREZZO**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023350 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL CIRCUMVESUVIANA**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023353 - M.TRASP.FERR.APPULO LUCANE**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023355 - M.TRASP.FERR.DEL SUD EST E S.A**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023357 - M.TRASP.FERR.EMILIA ROMAGNA**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023359 - M.TRASP.R.PIEMONTE DLGS422-97**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023360 - M.TRASP.R.LOMBARDIA DLGS422-97**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023361 - M.TRASP.R.VENETO DLGS422-97**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023362 - M.TRASP.R.LIGURIA DLGS422-97**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023363 - M.TRASP.R.EMILIA R. DLGS422-97**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023364 - M.TRASP.R.TOSCANA DLGS422-97**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023365 - M.TRASP.R.UMBRIA DLGS422-97**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023366 - M.TRASP.R.LAZIO DLGS422-97**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023367 - M.TRASP.R.ABRUZZO DLGS422-97**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023368 - M.TRASP.R.CAMPANIA DLGS422-97**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023369 - M.TRASP.R.PUGLIA DLGS422-97**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023370 - M.TRASP.R.BASILICATADLGS422-97**	1 gennaio 2018
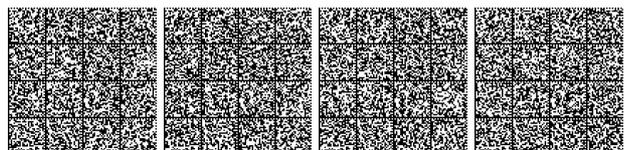
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023371 - M.TRASP.R.CALABRIA DLGS422-97**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023373 - M.TRASPORTI F. ART. 38 L. 166-02 (VAR. DEL 24-10-06)**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001556 - CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001560 - CAPITANERIA PORTO DI LIVORNO**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001563 - CAPITANERIA PORTO ROMA**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001565 - CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001570 - CAPITANERIA PORTO R.CALABRIA**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001575 - CAPITANERIA DI PORTO DI BARI**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001578 - CAPITANERIA PORTO PESCARA**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001580 - CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001582 - CAPITANERIA DI PORTO RAVENNA**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001584 - CAPITANERIA PORTO DI VENEZIA**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001586 - CAPITANERIA PORTO DI TRIESTE**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001587 - CAPITANERIA PORTO DI CAGLIARI**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001591 - CAPITANERIA PORTO DI CATANIA**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001597 - CAPITANERIA PORTO DI PALERMO**	1 gennaio 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0005412 - CAPITANERIA DI PORTO OLBIA**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0002950 - COMMISS.PROV.MONZA E BRIANZA**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0002954 - COMMISS.PROV.BARLETTA ANDR TRA**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0002955 - COMM. ATTUAZ. PROVINCIA FERMO**	1 gennaio 2018

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001200 - PREFETTO**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001200 - PREFETTO**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001200 - PREFETTO**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001265 - PRESIDENTE GIUNTA REG.AOSTA**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001271 - COMM.GOV.PER LA PROVINCIA**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001466 - PREFETTO PROV.DI BIELLA**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001467 - PREFETTO PROV.DI CROTONE**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001468 - PREFETTO PROV.DI LECCO**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001469 - PREFETTO PROV.DI LODI**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001470 - PREFETTO PROV.DI PRATO**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001471 - PREFETTO PROV.DI RIMINI**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001472 - PREFETTO PROV.DI VIBO VALENTIA**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0001473 - PREFETTO PROV.VERBANO-CUSIO-OS**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0005581 - PREFETTO DI FERMO**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0005582 - PFREFETTO DI MONZA E DELLA BRIANZA**	1 gennaio 2018
Ministero dell'Interno	CS - Contabilità Speciale	**0005583 - PREFETTO DI BARLETTA ANDRIA TRANI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0001217 - SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI MILANO BERGAMO COMO LECCO LODI MONZA PAVIA SONDRIO E VARESE CON SEDE A MILANO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0001257 - BIBL.NAZ.CENTR.-FI - L.67-88**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0001259 - ISTIT.NAZ.GRAFICA-RM - L.67-88**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0001288 - ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002802 - SOPR.ARCHEOL. L.135 E 203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002805 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER AREA METROPOLITANA ROMA PROV VITERBO E ETRURIA MERIDIONALE SEDE ROMA**	1 gennaio 2018

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002806 - SOPR.BENI ARCHEOL.ETRURIA MER**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002808 - SOPR.B.A.A.A.S. L.135 E 203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002809 - SOPR.B.ART.ST. L.135 E 203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002810 - SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO CON SEDE A VENEZIA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002811 - SOPR.BENI ARCHIT. E PAESAGGIO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002812 - SOPR. B. ARCHIT. PAE. LAZIO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002814 - SOPRAINTENDENZA AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO L. PIGORINI - ROMA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002817 - MUS.NAZ.ARTE OR.L.135 E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002825 - BIBL.IST.N.A.S.A L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002831 - BIBL.NAZ.BRAID. L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002834 - BIBL.REALE L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002836 - BIBL.EST.UNIV. L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002865 - BIBL.ST.MON.NAZIONALE CASAMARI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002866 - BIBL.ABBAZIA BENED. SS.TRINITA**	1 gennaio 2018

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002904 - SOPR.BENI ARCHEOL.PER MOLISE**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002905 - SOPR.BENI ARCHEOL.FRIULI-VE-G**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002907 - SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI PER LA PUGLIA - CON SEDE A BARI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002908 - SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI DELL'ABRUZZO - CON SEDE A L'AQUILA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0003288 - SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI DEL LAZIO (ESCLUSA ROMA) CON SEDE A ROMA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005137 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA CAMPANIA - SALERNO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005170 - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI CASERTA E BENEVENTO CON SEDE A CASERTA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005172 - SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI NAPOLI (CON ESCLUSIONE DELLA CITTA), BENEVENTO E CASERTA- CON SEDE A NAPOLI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005807 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI - NA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005877 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA SARDEGNA CAGLIARI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0001249 - ARCHIVIO DI STATO-TO - L.67-88**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0001256 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA PUGLIA E BASILICATA - BARI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0001260 - BIBL.CASANATENSE-RM - L.67-88**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002800 - ARCHIVIO DI STATO L.135E203-97**	1 gennaio 2018

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002801 - SOPR.ARCHIV.REG.L.135 E 203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002813 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI AREA DI VENEZIA PROVINCE DI BELLUNO PADOVA TREVISO SEDE PADOVA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002821 - BIBL.UNIV.ALES. L.135 E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002822 - BIBL.VALLICELL. L.135 E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002824 - BIBL.ANGELICA L.135 E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002826 - BIBL.ST.MOD.CONT.L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002827 - BIBL.MEDICA ST. L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002828 - BIBL.ST.BALDINI L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002829 - BIBL.UNIVERSIT. L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002830 - BIBL.STATALE L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002832 - BIBL.NAZ.V.E.III L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002833 - BIBL.NAZ.UNIV. L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002835 - BIBL.NAZIONALE L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002837 - BIBL.PALATINA L.135E203-97**	1 gennaio 2018
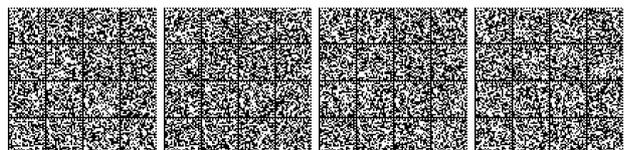
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002838 - BIBL.ST.ISONTINA L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002839 - BIBL.ST.POPOLO L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002840 - BIBL.MARUCELLIANA L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002841 - BIBL.MED.LAUR. L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002842 - BIBL.RICCARD. L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002843 - BIBL.NAZ.MARCIANA L.135E203-97**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002844 - ARCHIVIO DI STATO DI BIELLA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002845 - ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002846 - ARCHIVIO DI STATO DI PRATO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002847 - ARCHIVIO DI STATO DI VERBANIA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002848 - ARCHIVIO STATO VIBO VALENTIA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002867 - BIBL.STAT. MONUM. NAZ. FARFA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002868 - BIBL.ST. MON.NAZ.GROTTAFERRATA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002869 - BIBL.ST. MON.NAZ. MONTECASSINO**	1 gennaio 2018
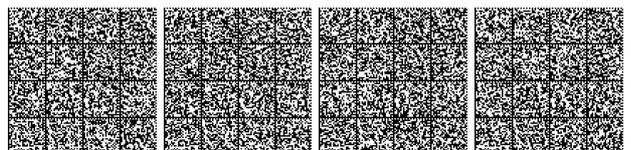
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002870 - BIBL.STAT. MON.ST.MONTEVERGINE**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002871 - BIBLIOTECA STATALE ORATORIANA DEI GIROLAMINI DM DEL 15-4-2014**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002872 - B.ST.ABBAZIA BENED. S.GIUSTINA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002873 - BIBL.MONUM. NAZIONALE PRAGLIA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002874 - BIBL.STAT.MON.NAZ.S.SCOLASTICA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002875 - BIBL.STAT. MON. NAZ. TRISULTI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002909 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT ABRUZZO - L'AQUILA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002910 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT BASILICATA - POTENZA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002911 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT CALABRIA - CATANZARO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002912 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT CAMPANIA - NAPOLI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002913 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002914 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT FRIULI V. GIULIA - TRIESTE**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002915 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT LAZIO - ROMA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002916 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT LIGURIA - GENOVA**	1 gennaio 2018
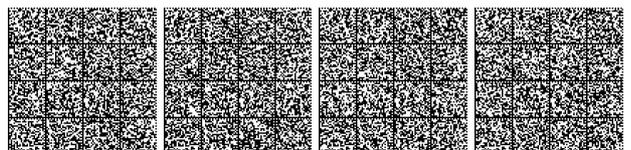
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002917 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT LOMBARDIA - MILANO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002918 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT MARCHE - ANCONA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002919 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT MOLISE - CAMPOBASSO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002920 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT PIEMONTE - TORINO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002921 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT PUGLIA - BARI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002922 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT SARDEGNA - CAGLIARI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002923 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT TOSCANA - FIRENZE**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002924 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT UMBRIA - PERUGIA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002925 - SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT VENETO - VENEZIA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002993 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PROV. PARMA E PIACENZA - PARMA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0003085 - BIBLIOTECA STATALE DI MACERATA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0003283 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PROV. LUCCA E MASSA CARRARA - LUCCA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0003284 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BR-LE-TA - SEDE LECCE**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0003285 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PROVINCE VERONA, ROVIGO E VICENZA - VERONA**	1 gennaio 2018

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005157 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PROV. COMO LECCO MONZA BRIANZA,PAVIA,SONDRIO E VARESE - CON SEDE A MILANO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005159 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE - CAMPOBASSO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005169 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E LA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA CON SEDE A REGGIO CALABRIA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005171 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005174 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO-SEDE SALERNO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005175 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO-SEDE CASERTA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005176 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005178 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI FROSINONE LATINA RIETI SEDE ROMA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005183 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO CITTA METROPOLITANA FIRENZE PROV. PISTOIA,PRATO - FIRENZE**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005184 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO UMBRIA - PERUGIA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005186 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER COMUNE VENEZIA E LAGUNA - VENEZIA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005225 - ARCHIVIO DI STATO DI FERMO - GESTIONE FONDI DI CUI ALL'ART. 7 DL 20-5-1993, N. 149 CONVERTITO CON LEGGE 19-7-1993, N. 237.**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005369 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO CITTA DI TORINO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005376 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI PROVINCE ALESSANDRIA ASTI CUNEO SEDE ALESSANDRIA**	1 gennaio 2018
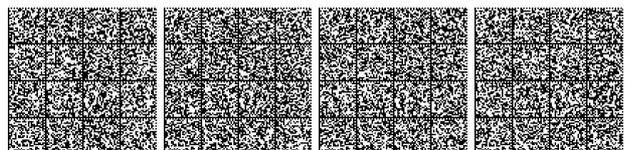
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005379 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI BARI-SEDE BARI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005802 - UNITA GRANDE POMPEI ART 6 DPCM DEL 12-2-2014**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005878 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRESCIA, BERGAMO SEDE A BRESCIA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005879 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO CITTA METROPOLITANA GENOVA PROV IMPERIA LA SPEZIA SAVONA SEDE GENOVA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005880 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO CITTA METROPOLITANA BOLOGNA PER LE PROVINCE DI MODENA REGGIO EMILIA E FERRARA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005881 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLI CESENA E RIMINI SEDE RAVENNA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005882 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005883 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO SEDE PISA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005884 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE SEDE ANCONA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005885 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL COMUNE DI ROMA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005886 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE FINO AL 31-12-2019 DELLA CITTA DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE SEDE CHIETI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005887 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA- SEDE POTENZA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005888 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE CZ-CS-KR SEDE COSENZA**	1 gennaio 2018

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005889 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO MEDIO CAMPIDANO CARBONIA IGLESIAS E OGLIASTRA. SEDE CAGLIARI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005890 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI OLBIA TEMPIO E NUORO - SEDE SASSARI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005891 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA BIBLIOGRAFICA DEL VENETO E DEL TRENTINO ALTO ADIGE-VENEZIA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005892 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA LIGURIA CON SEDE A GENOVA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005893 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'EMILIA ROMAGNA CON SEDE A BOLOGNA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005894 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE CON SEDE AD ANCONA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005895 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE CON SEDE A PESCARA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005896 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA CAMPANIA CON SEDE A NAPOLI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005897 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SICILIA ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005899 - POLO MUSEALE DEL PIEMONTE SEDE TORINO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005900 - POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA SEDE MILANO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005901 - POLO MUSEALE DEL VENETO SEDE VENEZIA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005902 - POLO MUSEALE DEL FRIULI V. GIULIA SEDE DI TRIESTE**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005903 - POLO MUSEALE DELLA LIGURIA SEDE DI GENOVA**	1 gennaio 2018
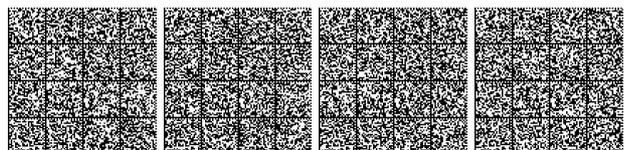
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005904 - POLO MUSEALE DELL EMILIA ROMAGNA SEDE DI BOLOGNA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005905 - POLO MUSEALE DELLA TOSCANA SEDE DI FIRENZE**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005906 - POLO MUSEALE DELL UMBRIA SEDE DI PERUGIA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005907 - POLO MUSEALE DELLE MARCHE SEDE URBINO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005908 - POLO MUSEALE DEL LAZIO SEDE ROMA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005909 - POLO MUSEALE DELL ABRUZZO - SEDE CHIETI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005910 - POLO MUSEALE DEL MOLISE SEDE CAMPOBASSO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005911 - POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA SEDE NAPOLI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005912 - POLO MUSEALE DELLA PUGLIA SEDE BARI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005913 - POLO MUSEALE DELLA BASILICATA SEDE DI MATERA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005914 - POLO MUSEALE DELLA CALABRIA SEDE COSENZA**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005915 - POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA SEDE CAGLIARI**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0006026 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA LOMBARDIA SEDE MILANO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0006027 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**	1 gennaio 2018
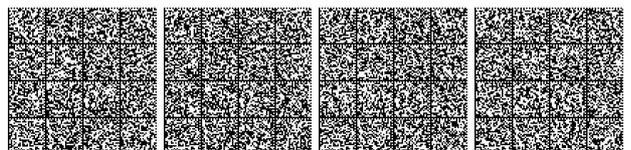
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di riconduzione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0006028 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA TOSCANA SEDE DI FIRENZE**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0006029 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFIA DEL LAZIO**	1 gennaio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0006030 - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA CALABRIA CON SEDE IN REGGIO CALABRIA**	1 gennaio 2018

Allegato 2 - Soppressione in via definitiva (articolo 2, comma 2)

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di soppressione
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0022053 - MEDCEN M.RO AMB L.448-98 DM 377**	30 giugno 2017
Ministero della Difesa	CS - Contabilità Speciale	**0005443 - FONDO CASA DEL MINISTERO DELLA DIFESA**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020103 - EDIL RESIDENZ.CONTRIBUTI STATO**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020107 - ANTIC FINANZ AI COMUNI L.784.80**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020108 - CONT INTERESSI COMUNI L.784.80**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020109 - FONDO INTERV.L.526-82 ART.56**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020112 - URBANIZZAZ AREE L.94.82 ART.3**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020114 - EDILIZIA ABITATIVA STR.L.94.82 AT.2**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020115 - ART.21 -COMMA 1 L.130-83**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020117 - LEGGE N. 95/ 1995 SVIL ITALIA**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020118 - FERROVIE IN CONCESS L.910.86**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020119 - FONDO EX AGENSUD L.64-86**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0020124 - METANO C.C.L.73.98 ARTT.2-4-6**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0021143 - DIP.TES.F.GARANZIA PC STUDENTI**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0022023 - MED.CENTR.L.317-91-ART.31**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0022025 - MED.CENTR. L.35-95 ART.3 BIS**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0022026 - SVILUPPO ITALIA SPA F. ROT.**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0022040 - AG NAZ A.I.S.I. SPA PROMOZ TUR**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0022047 - SVIL ITALIA SPA F ROT L.350-03**	30 giugno 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023635 - BNL SPA EX COOPERCREDITO**	30 giugno 2017

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di soppressione
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023636 - SACE SPA ART.6 C.6 L.326-03**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023300 - MIN INFRAS FERROVIENORD SPA MI**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023309 - FERROVIE DEL GARGANO**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023322 - SPA TORINESE TRASP.S.A.T.T.I**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023324 - METROFERRO SPA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023329 - CONS.TRASP.PUBBL. BOLOGNA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023330 - SOC FUNIVIARIA ALTO TIRRENO**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023332 - M.TRASPORTI INTERPORTO PADOVA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023333 - M.TRASPORTI INTERPORTO BOLOGNA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023334 - M.TRASPORTI CONSORZ.ZAI VERONA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023335 - M.TRASPORTI INTERPORTO TORINO**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023336 - M.TRASPORTI I.RIVALTA-SCRIVIA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023338 - M.TRASPORTI CONSORZIO CAMPANIA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023339 - M.TRASPORTI CENTRO MERCI PAD.**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023340 - M.TRASPORTI INTERPORTO TOSCANA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023341 - REG.EMILIA R. L.380-90 E 194-98**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023343 - REG.VENETO L.380-90 E 194-98**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023344 - REG.FRIULI VG L.380-90 E 194-98**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023345 - M.TRASP.AZ.MOBILITA' GENOVA**	30 giugno 2017
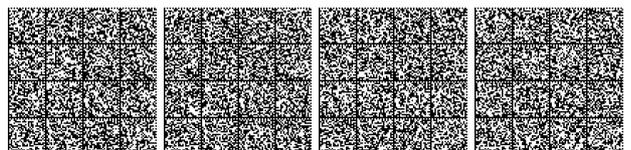
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di soppressione
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023347 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL METROCAMPANIA NORD EST**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023348 - M.TRASP.FERR.ADRIAT.SANGRITANA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023349 - M.TRASP.FERR.CENTRALE UMBRA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023351 - M.TRASP.FERR.GENOVA CASELLA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023352 - M.TRASP.FERR.PENNE PESCARA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023354 - M.TRASP.FERR.DELLA CALABRIA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023356 - M.TRASP.SISTEMI TERRITOR.SPA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023372 - FERROVIE UDINE CIVIDALE**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0001240 - M.TRAS.U.LIQ.BIL.SP.U.LAV.PORT**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0003007 - PROV.ROMA-PR.P.STRADE SICURE**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0003046 - COMUNE MESSINA-PROGETTO PILOTA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0003081 - COM. LECCE PROGETTO PILOTA**	30 giugno 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	CS - Contabilità Speciale	**0003985 - COMUNE LEINI' - PIANO TRAFFICO**	30 giugno 2017
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	CS - Contabilità Speciale	**0001202 - AMMIN.SCOLASTICA**	30 giugno 2017
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	CS - Contabilità Speciale	**0001692 - AMMIN.SCOLASTICA BIELLA**	30 giugno 2017
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	CS - Contabilità Speciale	**0001693 - AMMIN.SCOLASTICA CROTONE**	30 giugno 2017
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	CS - Contabilità Speciale	**0001694 - AMMIN.SCOLASTICA VIBO V.**	30 giugno 2017

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di soppressione
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	CS - Contabilità Speciale	**0001695 - AMMIN.SCOLASTICA PRATO**	30 giugno 2017
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	CS - Contabilità Speciale	**0001696 - AMMIN.SCOLASTICA RIMINI**	30 giugno 2017
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	CS - Contabilità Speciale	**0001697 - AMMIN.SCOLASTICA LECCO**	30 giugno 2017
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	CS - Contabilità Speciale	**0001698 - AMMIN.SCOLASTICA LODI**	30 giugno 2017
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	CS - Contabilità Speciale	**0001699 - AMMIN.SCOLASTICA VERBANO C.O.**	30 giugno 2017
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	TU - Tesoreria Unica	**0306628 - AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**	30 giugno 2017
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023511 - FONDO CENTR CRED PESCH.L.41-82**	30 giugno 2017
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0023512 - FONDO SVIL MECC AGRIC.ISTITUTI**	30 giugno 2017
Ministero della Salute	CS - Contabilità Speciale	**0001423 - DIRIGENTI AMM. ART.1 DL 632-81**	30 giugno 2017
Ministero dello Sviluppo Economico	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0025047 - FONDO GARANZIA PER GLI INTERVENTI SETTORE ALTA TECNOLOGIA DECRETO LEGGE N. 40 DEL 25-3-2010**	30 giugno 2017
Ministero dello Sviluppo Economico	CS - Contabilità Speciale	**0001431 - FONDO ATT. POLITICA MINERARIA**	30 giugno 2017
Ministero dello Sviluppo Economico	CS - Contabilità Speciale	**0001728 - INTERV.ARTT.21E32L.219-81**	30 giugno 2017
Ministero dello Sviluppo Economico	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0022002 - FONDO INCREMENTO PRODUTTIVITA'**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	**0022605 - MIN.BENI CULT.IST,RESTAURO**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0001235 - SOVR.MUSEO EGIZIO-TO - L.67-88**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002804 - SOPR.ARCHE.OST.A.L.135E203-97**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002815 - SOPR.SP.GALL.NAZ.L.135 E203-97**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002819 - OP.PIETRE DURE L.135 E203-97**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0002820 - BIBL.NAZ.CENTR. L.135 E203-97**	30 giugno 2017
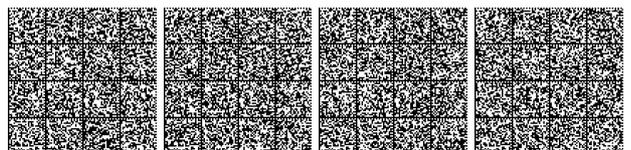
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di soppressione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0003287 - SOPR PAT STO ART ETNO FI PT PO**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005156 - MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005180 - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PER LA SARDEGNA - CON SEDE A SASSARI**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005181 - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA - CON SEDE A CAGLIARI**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005916 - COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DUCALE GIARDINO E PARCO D AGLIE**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005917 - COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO E PARCO DI RACCONIGI**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005918 - CENACOLO VINCIANO DI MILANO**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005919 - GROTTE DI CATULLO E MUSEO ARCHEOLOGICO DI SIRMIONE**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005920 - MUSEO ARCHEOLOGICO DI QUARTO ALTINO VENEZIA**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005921 - MUSEO NAZIONALE DI VILLA PISANI VENEZIA**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005922 - MUSEO STORICO CASTELLO DI MIRAMARE TRIESTE**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005923 - PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005924 - GALLERIA NAZIONALE PARMA**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005925 - MUSEO NAZIONALE RAVENNA**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005926 - PINACOTECA NAZIONALE BOLOGNA**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005927 - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FIRENZE**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005928 - MUSEO DI SAN MARCO DI FIRENZE**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005929 - PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005930 - ROCCA DEMANIALE GRADARA**	30 giugno 2017
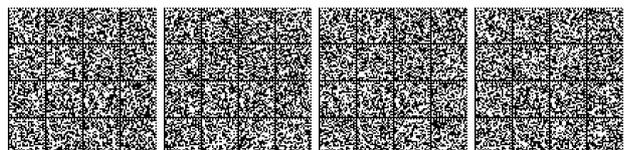
Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di soppressione
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005931 - AREA ARCHEOLOGICA DI VILLA ADRIANA**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005932 - MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II VITTORIANO DI ROMA**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005933 - MUSEO NAZIONALE DI CASTEL SANT ANGELO ROMA**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005934 - MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005935 - VILLA D'ESTE TIVOLI**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005936 - MUSEO SAN MARTINO DI NAPOLI**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005937 - PALAZZO REALE DI NAPOLI**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005938 - CASTELLO SVEVO DI BARI**	30 giugno 2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	CS - Contabilità Speciale	**0005939 - GALLERIA NAZIONALE DI COSENZA**	30 giugno 2017
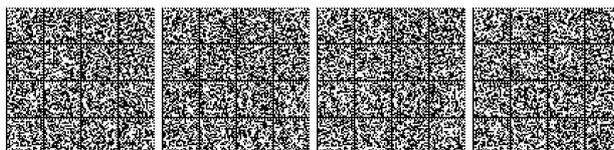
Allegato 3 - Lista A - Soppressione in via definitiva (articolo 3, comma 2)

Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di soppressione
CS - Contabilità Speciale	0003964 - COM.DEL.-ORD.3260-02 E 3288-03	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0003027 - COM DE SISMA FOGGIA O.3277-03	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0003108 - PR.REG.PUGL.COM.DE-ORD.3323-03	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0003281 - SOGG.ATT.INCR.RIC.ISOLA TRESSE	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0003998 - COM DEL ASS REG LOMB-O.3385-04	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0001795 - PRES.PROV.RI COM.DEL-O.3452-05	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0003268 - PROVV.OO.PP.SIC.CAL.O.3491-06	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0001952 - C DEL OO.3437-05-3675-3707-08	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0003139 - PROVV OO.PP PUG-BAS ORD3461-05	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0002966 - COM.DEL.PREF.BARI-O.3475-05	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0003307 - COMMISS. DEL. ORD. PCM 3575-07	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0005270 - PREFETTO ROMA C. DEL O.3676-08	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0005246 - PRES EM ROM COMM DEL O.3716-08	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0005387 - SOGG ATT SINDACO ME O. 3825-09	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0005222 - PRES REG CAMPANIA OPCM 3606-07	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0005304 - COMM DELEGATO-OPCM 3734-09	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0005133 - PRES REG ABR OPCM 3624-2007	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0005393 - SOGG ATT UFFIZI BARD-O.3829-09	30 giugno 2017
CS - Contabilità Speciale	0005396 - CD PALAZZO BRERA OPCM 3836-09	30 giugno 2017

Allegato 3 - Lista B - Soppressione a seguito di istruttoria (articolo 3, comma 2)

Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria
CS - Contabilità Speciale	0001386 - PRESIDENTE REG.UMBRIA-L.61-98
CS - Contabilità Speciale	0001231 - PR.R.LAZIO SISMA 2000 ORD.3047
CS - Contabilità Speciale	0003006 - COMM.D.EM.IDROG.CAMP.O.3158-01
CS - Contabilità Speciale	0001923 - COM.DEL.MARCHE INT.URG.2668-97
CS - Contabilità Speciale	0003020 - PRESIDENTE REG.E.ROM.O.3258-02
CS - Contabilità Speciale	0003990 - SOGG.ATTUAT.ART.3-ORD.3375-04
CS - Contabilità Speciale	0003270 - SIND BONORVA C.DEL-O.3396-05
CS - Contabilità Speciale	0003912 - COMM.DEL.ORD.3489 ROMA 2009
CS - Contabilità Speciale	0003224 - COMM.DEL.ITAL-RUSSIA-O.3570-07
CS - Contabilità Speciale	0005390 - COM DEL EXPO MI 2015 O 3623-07
CS - Contabilità Speciale	0005189 - COMM DEL OPCM 3677-08
CS - Contabilità Speciale	0005142 - PREF NAPOLI OPCM 3678-2008
CS - Contabilità Speciale	0005261 - COORDINAT STRUT MISS-O.3719-08
CS - Contabilità Speciale	0005148 - CAPO UNITA'TECN AMM 0.3920-11
CS - Contabilità Speciale	0005332 - CD MUS NAZ RC UN IT O.3783-09
CS - Contabilità Speciale	0005405 - SOGG ATT EMERG HAITI O.3844-10
CS - Contabilità Speciale	0005455 - SOGG.ATTUAT.ART.14-O.3899-10
CS - Contabilità Speciale	0005437 - SOGG. LIQUIDATORE-OPCM 3880-10
CS - Contabilità Speciale	0005447 - COMM STRAORD DEL OPCM 3886-10
CS - Contabilità Speciale	0005456 - PROV CAM MOL OPCM 3880-3899-10
CS - Contabilità Speciale	0005622 - FUNZ.DELEG ART.3 OPCM 3728-08
CS - Contabilità Speciale	0005268 - PRES LIGURIA COM D-O. 3734-09
CS - Contabilità Speciale	0005263 - COM DEL PRES E.ROMAG-0.3734-09
CS - Contabilità Speciale	0005642 - COM.DEL.PR.R.SIC OPCM 3925-11
CS - Contabilità Speciale	0003209 - PR.REG.CAMP. L887-84 E L308-04
CS - Contabilità Speciale	0005340 - PROVV.OO.PP.SOGG.ATT-O.3782-09

Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria
CS - Contabilità Speciale	0005349 - PR INT LAZ ABR SARD O.3797-09
CS - Contabilità Speciale	0001683 - PREFETTO BARI - EMERG.IG.AMB.
CS - Contabilità Speciale	0002761 - ARCADIS OPCM 3742-2009
CS - Contabilità Speciale	0002764 - ARCADIS OPCM 3742-2009
CS - Contabilità Speciale	0003261 - COM DEL EMERG P.BAIA-O.3391-05
CS - Contabilità Speciale	0002981 - COM.DEL.PR.BAS-OO.3401-3448-05
CS - Contabilità Speciale	0005281 - CAPO DIP SV EC T-GEST.STRALCIO
CS - Contabilità Speciale	0003917 - RETTORE TOR VERGAT ORD.3489-05
CS - Contabilità Speciale	0005262 - COMM DEL O. 3722-08 E 3742-09
CS - Contabilità Speciale	0005403 - PRES REG SARD 3838-09 3855-10

17A02719

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2017.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Viste le domande presente ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Codice SIAN	Classe FAO	Ibrido	Denominazione	Lista	Responsabile conservazione in purezza
Mais da pop corn	3730	400	HS	SH612M	A	Schlessman Seed Company
Mais da pop corn	3731	300	HT	SH3077	A	Schlessman Seed Company

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A02717

DECRETO 30 marzo 2017.

Modifica al decreto 31 luglio 2014 con il quale al laboratorio Centro analisi e servizi S.r.l., in Barcellona Pozzo di Gotto, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 31 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014, con il quale al laboratorio Centro analisi e servizi S.r.l., ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), via Garibaldi n. 827 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data 29 marzo 2017, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: Klife S.r.l.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 1° marzo 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European cooperation for accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio Centro analisi e servizi S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Centro analisi e servizi S.r.l. è modificata in: Klife S.r.l.

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Klife S.r.l. è autorizzato sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 giugno 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Klife S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 marzo 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A02679

DECRETO 30 marzo 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto Toscano a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto Toscano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 78 del 2 aprile 2008, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto Toscano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 65 del 21 marzo 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto Toscano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 65 del 27 marzo 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto Toscano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <imprese di lavorazione> nella filiera <preparazione di carni> individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo INEQ (nota del 20/02/2017 prot. Mipaaf n. n. 13387), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto Toscano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Prosciutto Toscano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 18 marzo 2008 e rinnovato, con decreto 25 febbraio 2011 e da ultimo con decreto del 7 marzo 2014, al Consorzio del Prosciutto Toscano con sede legale in Firenze – via Giovanni dei Marignolli n. 21/23, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 30 marzo 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A02681

DECRETO 3 aprile 2017.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Viste le domande presente ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Codice SIAN	Ibrido	Denominazione	Lista	Responsabile conservazione in purezza
Carciofo	3371	H	Tizio	A	Royal Seeds S.r.l.
Carciofo	3372	H	Caio	A	Royal Seeds S.r.l.
Pomodoro	3745	H	Melite	B	Med Hermes S.r.l.
Pomodoro	3318	H	TC2000	B	Tomato Colors Soc. Coop.
Pomodoro	3319	H	TC4000	B	Tomato Colors Soc. Coop.
Pomodoro	3317	H	Nasone	B	Tomato Colors Soc. Coop.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A02718
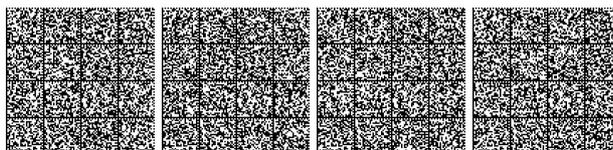
DECRETO 4 aprile 2017.

Esclusione della specie *Silurus Glanis* dall'applicazione dell'art. 2 par. 5 del regolamento (CE) n. 708/2007, in relazione alle attività di acquacoltura soggette alla giurisdizione dello Stato italiano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41 «regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004 recante: Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003 n. 38;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2016 di adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017/2019;

Visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti;

Visto il regolamento (CE) n. 506/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti;

Visto il regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione del 13 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti;

Visto l'art. 5 del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 che definisce gli Organi decisionali e consultivi;

Visto l'allegato del reg. (CE) n. 506/2008 che modifica l'allegato IV del reg. (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, per le quali non vi è l'obbligo di autorizzazione alla loro introduzione/traslocazione;

Visto il decreto ministeriale n. 12776 del 28 luglio 2016, emanato ai sensi dell'art. 5, Capo II, del regolamento (CE) n. 708/2007, che istituisce il Comitato consultivo per l'impiego in acquacoltura di specie esotiche;

Visto il parere unanime espresso dal Comitato consultivo per l'impiego in acquacoltura di specie esotiche, di cui alla nota n. 9490 del 27 febbraio 2017 dell'ISPRA - Segreteria tecnica del Comitato specie esotiche (prot. n. 4525 del 27 febbraio 2017), circa l'esclusione della specie *Silurus glanis* dall'elenco incluso nell'allegato del reg. (CE) n. 506/2008, sulla base di evidenze scientifiche che dimostrano gli impatti negativi di *Silurus glanis* sull'ambiente e sulla biodiversità nelle acque continentali nazionali, la cui gravità è riportata anche nella interrogazione parlamentare 4/14539 presentata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il giorno 17 ottobre 2016;

Decreta:

Art. 1.

La specie *Silurus glanis* è esclusa dall'applicazione dell'art. 2 par. 5 del regolamento (CE) n. 708/2007 in relazione alle attività di acquacoltura soggette alla giurisdizione dello Stato italiano.

L'elenco delle specie incluse nel regolamento (CE) n. 506 del 2008 della Commissione del 6 giugno 2008 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, in relazione alle attività di acquacoltura soggette alla giurisdizione dello Stato italiano, risulta così modificato:

Parte A - Generale

Acipenser baeri (*), Storione siberiano

A. gueldenstaedti (*), Storione danubiano

A. nudiventris (*), Glatdick

A. ruthenus (*), Sterleto

A. stellatus (*), Storione stellato

A. sturio (*), Storione

Aristichthys nobilis, Carpa testa grossa

*Carass*ius *auratus*, Ciprino dorato

Clarias gariepinus, Pesce gatto africano

Coregonus peled, Coregone

Crassostrea gigas, Ostrica giapponese

Ctenopharyngodon idella, Carpa erbivora

Cyprinus carpio, Carpa

Huso huso (*), Storione ladano

Hypophthalmichthys molitrix, Carpa argentata

Ictalurus punctatus, Pesce gatto puntado

Micropterus salmoides, Persicotrota

Oncorhynchus mykiss, Trota iridea

Ruditapes philippinarum, Vongola verace

Salvelinus alpinus, Salmerino alpino

Salvelinus fontinalis, Salmerino di fontana

Salvelinus namaycush, Salmerino di lago

Sander lucioperca, Sandra-luccioperca

Parte B - Relativa ai DOM

Macrobrachium rosenbergii, Gambero blu

Oreochromis mossambicus, Tilapia del Mozambico

O. niloticus, Tilapia del Nilo

Sciaenops ocellatus, Ombrina ocellata

(*) Ibridi della specie dello storione

Roma, 4 aprile 2017

Il direttore generale: RIGILLO

17A02682

DECRETO 4 aprile 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bioanalisi S.r.l. Unipersonale, in Casa Santa Erice, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 16 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 125 del 30 maggio 2013 con il quale al laboratorio Bioanalisi S.r.l. Unipersonale, ubicato in Casa Santa Erice, Via Caserta n. 31, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 aprile 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 marzo 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bioanalisi S.r.l. Unipersonale, ubicato in Casa Santa Erice, Via Caserta n. 31, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 22 febbraio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bioanalisi S.r.l. Unipersonale, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 aprile 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	reg. CEE 2568/1991 allegato II + reg. UE 1227/2016 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	reg. CEE 2568/1991 allegato IX + reg. UE 1833/2015 allegato III

17A02683

DECRETO 4 aprile 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio Mela Alto Adige IGP - Südtiroler Apfelkonsortium IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mela Alto Adige - Sudtiroler Apfel».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 297 del 15 novembre 2005 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige - Sudtiroler Apfel»;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78 del 2 aprile 2008, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Mela Alto Adige IGP - Südtiroler Apfelkonsortium IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mela Alto Adige - Sudtiroler Apfel»;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 31 marzo 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Mela Alto Adige IGP - Südtiroler Apfelkonsortium IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mela Alto Adige - Sudtiroler Apfel»;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 78 del 3 marzo 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Mela Alto Adige IGP – Südtiroler Apfelkonsortium IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mela Alto Adige - Sudtiroler Apfel»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo qualità Alto Adige autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige - Sudtiroler Apfel»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Mela Alto Adige IGP – Südtiroler Apfelkonsortium IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Mela Alto Adige - Sudtiroler Apfel»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 12 marzo 2008 e confermato con decreto 15 marzo 2011 e da ultimo con decreto 17 marzo 2014, al Consorzio Mela Alto Adige IGP – Südtiroler Apfelkonsortium IGP con sede legale in Terlano/Terlan (BZ), Via Jakobi n. 1/a – Jakobistraße1/A, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mela Alto Adige - Sudtiroler Apfel».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 aprile 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A02684

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 12 aprile 2017.

Conferma della proprietà dello Stato di taluni beni immobili.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 351/2001, che demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprietà dello Stato;

Visto il decreto prot. n. 27396 del direttore dell'Agenzia del demanio datato 17 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004 - come rettificato con il decreto prot. n. 15743 del direttore dell'Agenzia del demanio datato 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012 - con cui sono stati individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 351/2001, immobili di proprietà dello Stato, tra cui figura il compendio immobiliare sito in Cuneo, via G.B Bongiovanni, via San Giovanni Bosco n. 13/b, via P.Gobetti, allibrato alla scheda CNB020301, identificato al CF, foglio 83, particella 80, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, CT, foglio 83, particella 80, comprendente anche un fabbricato ad uso residenziale (di seguito «l'immobile»);

Visto, altresì, l'art. 4 del citato decreto-legge n. 351/2001, in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2004, recante «Fondo Immobili Pubblici: decreto di apporto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, (di seguito il «decreto di apporto») con cui sono stati, tra l'altro, apportati al Fondo Immobili Pubblici anche immobili di proprietà dello Stato «individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio ed indicati nell'allegato 1 al presente decreto, con l'esclusione delle unità ad uso residenziale eventualmente comprese in tali immobili…»;

Considerato che nel predetto decreto di apporto è stato ricompreso anche il precitato compendio di proprietà statale sito in Cuneo, allibrato alla scheda CNB020301, individuato attraverso un automatico e generale rinvio al decreto individuativo prot. n. 27396 del direttore dell'Agenzia del demanio datato 17 settembre 2004, come di seguito rettificato;

Tenuto conto dell'espressa esclusione, contenuta nella legge e nel medesimo decreto, di apportare/trasferire al Fondo Immobili Pubblici immobili ad uso residenziale, quale è appunto la porzione del compendio in parola identificata come sita in Cuneo, via G.B Bongiovanni, via San Giovanni Bosco n. 13/b, via P. Gobetti , CF, foglio 83, particella 80, sub 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1/p, 2/p, 3/p (limitatamente alle porzioni dei sub 1, 2, 3 che, a seguito di nuovo frazionamento/accatastamento del 2012, costituiscono l'attuale sub 34 «bene comune non censibile»), CT, foglio 83, particella 80;

Considerato tra l'altro, che tale porzione ad uso residenziale non è stata ricompresa nella stima del compendio effettuata dall'Esperto indipendente per la determinazione del prezzo ai fini dell'apporto in favore del Fondo Immobili Pubblici (che non ha, quindi, corrisposto il relativo corrispettivo), e che per la predetta porzione ad uso residenziale lo Stato non ha mai versato alcun canone di locazione;

Considerato il parere prot. n. 4377- 7 gennaio 2016, reso dall'Avvocatura generale dello Stato in merito a molteplici problematiche riferite all'operazione con i fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, tra cui anche quelle concernenti tipologie e casistiche analoghe a quelle del compendio innanzi detto, nonché le successive intese operative intervenute con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'emanazione del presente provvedimento per identificare la porzione «residenziale» del compendio in parola rimasta *ex lege*, sin dalla emanazione del decreto di apporto, nella titolarità dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma la proprietà in capo allo Stato della porzione immobiliare ad uso residenziale come di seguito identificata:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	N	Cap	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Sub
CNB020301	Piemonte	Cuneo	Cuneo	Via P. Gobetti Via San Giovanni Bosco Via G.B. Bongiovanni	- 13b -	12100	CF	83	80	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1/p [*] 2/p [*] 3/p [*]
							CT	83	80	

[*] limitatamente alle porzioni dei *sub* 1, 2, 3 che, a seguito di nuovo frazionamento/accatastamento del 2012, costituiscono l'attuale *sub* 34 (bene comune non censibile).

Art. 2.

Gli uffici competenti dell'Agenzia del demanio provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione e voltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2017

Il direttore: REGGI

17A02788

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 aprile 2017.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Rekovelle» e «Somakit Toc», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 524/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 gennaio 2017 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 14-17 febbraio 2017;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

REKOVELLE;

SOMAKIT TOC,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 aprile 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

REKOVELLE.

Codice ATC - Principio attivo: G03GA10 - follitropina delta (ricombinante).

Titolare: Ferring Pharmaceuticals A/S.

GUUE 27 gennaio 2017.

Indicazioni terapeutiche

Stimolazione ovarica controllata per lo sviluppo di follicoli multipli nelle donne sottoposte a tecniche di riproduzione assistita (assisted reproductive technologies, *ART)*, come la fecondazione in vitro (in vitro fertilisation, *IVF)* o un ciclo di iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (intracytoplasmic sperm injection, ICSI).

Non c'è esperienza di studi clinici con REKOVELLE nel protocollo lungo con agonista del GnRH (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dei problemi di fertilità.

La cartuccia è stata progettata per l'utilizzo in associazione con la penna per iniezione REKOVELLE PEN. REKOVELLE è destinato per un uso sottocutaneo, preferibilmente nella parete addominale. La prima iniezione deve essere effettuata sotto diretto controllo medico. Le pazienti devono essere istruite su come usare la penna per iniezione REKOVELLE PEN e come effettuare le iniezioni. L'autosomministrazione deve essere effettuata solo da pazienti ben motivate, adeguatamente addestrate e che abbiano possibilità di ricevere consigli da un esperto.

Per le istruzioni sulla somministrazione con la penna per iniezione REKOVELLE PEN, vedere le «Istruzioni per l'uso» fornite con la penna.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1150/001 A.I.C. n. 045226014/E in base 32: 1C460Y - 12 mcg / 0,36 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1 cartuccia + 3 aghi per iniezione;

EU/1/16/1150/002 A.I.C. n. 045226026/E in base 32: 1C461B - 36 mcg / 1,08 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1 cartuccia + 6 aghi per iniezione;

EU/1/16/1150/003 A.I.C. n. 045226038/E in base 32: 1C461Q - 72 mcg / 2,16 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1 cartuccia + 9 aghi per iniezione.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti, ginecologo (RRL).

Farmaco di nuova registrazione

SOMAKIT TOC.

Codice ATC - Principio attivo: V09IX09 - edotreotide.

Titolare: Advanced Accelerator Applications.

GUUE 27 gennaio 2017.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Medicinale solo per uso diagnostico.

Dopo la marcatura con la soluzione di gallio (^{68} Ga) cloruro, la soluzione di gallio (^{68} Ga) edotreotide ottenuta è indicata per l'imaging di Tomografia a emissione di positroni (PET) per la rivelazione della sovraespressione dei recettori della somatostatina in pazienti adulti con sospetto o conferma di forme ben differenziate di tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (GEP-NET), al fine di localizzare i tumori primari e le loro metastasi.

Modo di somministrazione

Il medicinale deve essere somministrato solo da operatori sanitari qualificati, dotati di competenze tecniche nell'uso e nella manipolazione di agenti diagnostici per la medicina nucleare, ed esclusivamente in una struttura adibita alla medicina nucleare.

SomaKit TOC è solo per uso endovenoso e per uso singolo. Il medicinale deve essere marcato prima della somministrazione al paziente.

L'attività di gallio (^{68} Ga) edotreotide deve essere misurata con un calibratore di dose immediatamente prima dell'iniezione.

L'iniezione di gallio (^{68} Ga) edotreotide deve essere somministrata per via endovenosa, onde evitare lo stravaso locale con conseguente involontaria irradiazione del paziente e artefatti di imaging.

Per le istruzioni di preparazione estemporanea del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafi 6.6 e 12.

Per la preparazione del paziente, vedere paragrafo 4.4.

Acquisizione di immagine

SomaKit TOC marcato è idoneo per l'imaging medico PET. L'acquisizione deve includere tutto il corpo, dalla testa fino a metà coscia. Il tempo raccomandato dell'imaging è da 40 a 90 minuti dopo l'iniezione. Il tempo di avvio e di durata dell'acquisizione dell'imaging deve essere adattato in base all'apparecchiatura, al paziente e alle caratteristiche del tumore, in modo da conseguire la migliore qualità di immagine possibile.

Confezioni autorizzate:

EU1/16/1141/001 A.I.C. n. 045231014/E in base 32: 1C4BX6 - 40 mcg - kit per preparazione radiofarmaceutica - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro), tampone di reazione: flaconcino (COP) - Polvere per soluzione iniettabile: 40 mcg, tampone di reazione: 1 ml - 1 flaconcino + 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

17A02748

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 29 marzo 2017.

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari. (Delibera n. 328).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 29 marzo 2017;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esprime pareri obbligatori sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-*ter*, introdotto dal comma 42, lettera *l)*, del medesimo articolo;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *f)*, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione, dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 53, comma 16-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui «i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivi lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;

Visto l'art. 19, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in base al quale l'Autorità riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 19, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in base al quale «le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il Piano nazionale anticorruzione, approvato dall'Autorità con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 ed i successivi aggiornamenti;

Visto l'atto di determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 recante «linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili»;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 15 febbraio 2017 con cui è stata approvata la bozza preliminare del Regolamento e disposta la consultazione pubblica per un periodo di dieci giorni;

Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti;

Delibera:

È approvato il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari».

È disposta la pubblicazione del suddetto regolamento sul sito istituzionale e l'invio dello stesso alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 marzo 2017

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2017

Il segretario: ESPOSITO

ALLEGATO

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari.

L'AUTORITÀ

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esprime pareri obbligatori sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-*ter*, introdotto dal comma 42, lettera *l)*, del medesimo articolo;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *f)*, della legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui l'Autorità «esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa»;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione, dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui «i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivi lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;

Visto l'art. 19, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in base al quale l'Autorità riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 19, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in base al quale «le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono trasferite all'Autorità»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il Piano nazionale anticorruzione, approvato dall'Autorità con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 ed i successivi aggiornamenti;

Vista la determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 recante «linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016, con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell'Autorità;

Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorità nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'Autorità»;

Vista la delibera n. 1306 del 21 dicembre 2016 recante la «Definizione delle funzioni dell'Autorità per materia e ambiti di attività/uffici ed attribuzione delle funzioni di coordinamento al Presidente ed ai consiglieri»;

Visto l'atto di organizzazione di II livello concernente «linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività ed il raccordo funzionale in attuazione della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016»;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina dell'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità alle richiamate novità legislative;

Considerata la necessità di meglio precisare, alla luce dell'esperienza formatasi nei primi due anni di attività di vigilanza, il ruolo e i poteri dell'Autorità;

Considerato che l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità non è preordinata al puntuale accertamento di fatti ai fini dell'attivazione delle responsabilità personali, di competenza dell'autorità giudiziaria o amministrativo-contabile;

Considerato che l'attività svolta dall'Autorità ha la finalità di vigilare sul corretto conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico, nonché sull'imparzialità dei pubblici funzionari, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e ai limiti previsti dall'art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
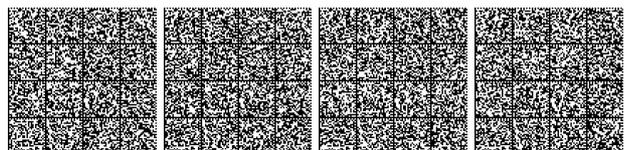
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «Autorità», l'Autorità nazionale Anticorruzione;

b) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;

c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;

d) «ufficio», l'ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'imparzialità dei pubblici funzionari;

e) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;

f) «amministrazione», il soggetto, amministrazione pubblica o ente di diritto privato in controllo pubblico, tenuto, ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, all'adozione di misure di prevenzione della corruzione, ovvero, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

g) «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

h) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sul rispetto delle regole sull'imparzialità dei pubblici funzionari.

Art. 3.

Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza

1. L'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorità.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio approva una direttiva programmatica elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente.

3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalità operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

4. La direttiva annuale è pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri cui si conforma l'attività di vigilanza, sul sito istituzionale dell'Autorità.

5. Il Consiglio può integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.

Art. 4.

Attività di vigilanza d'ufficio e su segnalazione

1. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3, ovvero su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del Consiglio.

2. L'attività di vigilanza può, altresì, essere attivata a seguito di segnalazioni presentate all'Autorità secondo le modalità di cui all'art. 5.

3. Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), la trattazione della stessa è svolta dall'ufficio competente, ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

Modalità di presentazione della segnalazione

1. La segnalazione di cui all'art. 4, comma 2, è presentata, di norma, mediante il modulo allegato al presente regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità e, ordinariamente, trasmessa ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

2. Il modulo di cui al comma 1 è compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato della eventuale documentazione giustificativa, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica, altresì, l'indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell'Autorità.

3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.

Art. 6.

Segnalazioni anonime

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che:

a) non rechino alcuna sottoscrizione;

b) rechino una sottoscrizione illeggibile;

c) pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con certezza.

2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.

3. Le segnalazioni anonime che riguardano fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate potranno essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio può altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.

Art. 7.

Archiviazione delle segnalazioni

1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:

a) manifesta infondatezza della segnalazione;

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;

c) manifesta incompetenza dell'Autorità;

d) questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive.

2. L'archiviazione è comunicata al segnalante solo nel caso di espressa richiesta scritta.

3. La segnalazione si intende archiviata se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento.

4. È fatta salva l'attività di vigilanza anche con riferimento a segnalazioni già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'Autorità.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera *c)*, ove ricorrono i presupposti, il dirigente predispone l'invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti.

6. Il dirigente invia, con cadenza bimestrale, al Consiglio l'elenco delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo

1. Il dirigente può non avviare il procedimento di vigilanza in caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, ovvero sospenderlo qualora avviato. Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio.

2. Il responsabile del procedimento, esaminate le segnalazioni e attribuito alle stesse l'ordine di priorità di cui all'art. 10, comma 1, può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 10.

Ordine di priorità delle segnalazioni

1. Le segnalazioni di cui al comma 2 dell'art. 4, sono, di norma, trattate secondo il seguente ordine di priorità:

a) segnalazioni relative a violazioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che possano dar luogo ad accertamenti di inconferibilità e incompatibilità da parte dell'Autorità;

b) segnalazioni rilevanti ai fini dei codici di comportamento;

c) segnalazioni di illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dall'art. 53, comma 16-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;

e) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi violazioni di legge.

2. Le segnalazioni concernenti fatti di rilievo penale o contabile, possono, previa comunicazione da parte del dirigente al Consiglio, essere inviate alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti competenti per territorio, fermi restando i profili di interesse dell'Autorità sui quali continua ad essere esercitata la vigilanza.

3. Le segnalazioni, comprese quelle per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale e quelle in cui sono assenti le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, o dei documenti e degli elementi rilevanti di cui all'art. 5, comma 3, sono valutate al fine di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione. Tali informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità nonché degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'Autorità.

4. Le segnalazioni pervenute senza rispettare le forme del comma 2 dell'art. 5 sono considerate non prioritarie.

Art. 11.

Atti conclusivi del procedimento di vigilanza

1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 12, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto del conformarsi della amministrazione alle indicazioni dell'Autorità, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 19, di uno dei seguenti atti:

a) atto con il quale l'Autorità registra che l'amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

b) raccomandazione con la quale si invitano le amministrazioni interessate a prevedere, nei propri codici di comportamento, particolari doveri o divieti di comportamento, anche al fine di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse;

c) presentazione di osservazioni e rilievi su atti di conferimento di incarichi non ancora perfezionati, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

d) accertamento di specifiche situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

e) accertamento di situazioni di conflitto di interesse già previste dai codici di comportamento, nazionale o della singola amministrazione interessata;

f) accertamento di illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dall'art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) ordine di adottare atti e provvedimenti conseguenti all'accertamento di situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi della precedente lettera *d)*.

2. Le segnalazioni relative alla mancata adozione dei Codici di comportamento da parte delle amministrazioni sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa trasmissione all'ufficio competente.

Art. 12.

Avvio del procedimento di vigilanza

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, con l'indicazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa, è, di norma, di 60 giorni.

3. La comunicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, rende noto in modo esplicito che il procedimento può concludersi con l'adozione di un atto di accertamento di specifiche fattispecie di inconferibilità e incompatibilità nonché di accertamento di illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dall'art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nei casi in cui l'ufficio rilevi, nel corso dell'attività istruttoria, la sussistenza di elementi che rendono possibile la conclusione del procedimento con un atto di accertamento di specifiche fattispecie di inconferibilità e incompatibilità, nonché con un atto di accertamento di illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dall'art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ne dà tempestivamente informazione alle parti mediante integrazione della comunicazione di avvio del procedimento.

4. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta, indirizzata al RPCT dell'amministrazione interessata, di informazioni utili per l'avvio del procedimento.

5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata al RPCT dell'amministrazione interessata, per i profili di competenza, al legale rappresentante dell'amministrazione, agli interessati, agli organi di indirizzo che hanno conferito o intendono conferire l'incarico, nonché ai segnalanti ove ne abbiano fatto richiesta.

6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale è sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità.

7. Il dirigente trasmette al Consiglio con cadenza bimestrale l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.
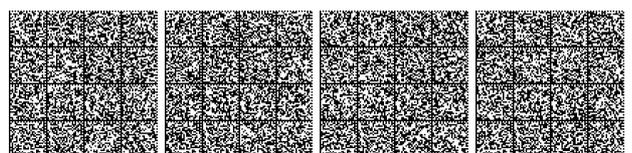
Art. 13.

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12;

b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti e attuali correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241», adottato il 31 maggio 2016;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 14.

Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti

1. Il dirigente formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, che indicano:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento; tale termine è stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti e non è inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni.

2. I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.

3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.

Art. 15.

Audizioni

1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12.

2. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento possono presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione.

3. Nel corso delle audizioni, i soggetti convocati possono comparire in persona del RPCT, per i profili di competenza, del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti.

4. L'audizione può essere richiesta innanzi al Consiglio, dai soggetti di cui al comma 2, nei casi di procedimento per di uno dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere *c), d), e)* e *f)*, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.

5. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

Art. 16.

Ispezioni

1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un'attività ispettiva, da eseguire secondo le modalità indicate nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

2. Il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente, nel quale è indicata la composizione del team ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento.

3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attività ispettiva, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni, l'ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.

Art. 17.

Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera *b)*, per una durata che non può eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi:

a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere;

b) ispezioni, disposte ai sensi dell'art. 16;

c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorità altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere.

2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto.

4. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti interessate.

Art. 18.

Conclusione del procedimento

1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di vigilanza di cui all'art. 12, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17, il dirigente sottopone al Consiglio per l'approvazione una proposta di delibera avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 11.

2. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dall'amministrazione di conformarsi alle prescrizioni della normativa vigente, con l'indicazione degli atti che intende adottare, ivi compresi quelli di accertamento delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

3. La nota dirigenziale di cui al comma 2 che conclude un procedimento preordinato all'adozione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1 lettere *c) d)* ed *f)* dell'Autorità è sottoposta alla previa autorizzazione del Consiglio.

4. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.

Art. 19.

Procedimento in forma semplificata

1. Il procedimento è concluso in forma semplificata quando:

a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;

b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un proprio atto di conclusione del procedimento che sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12.

3. Gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma semplificata con i quali è adottato uno dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1 lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio.

4. Gli atti dirigenziali di cui al comma 3, prima della definitiva adozione, sono comunicati all'amministrazione, con la fissazione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni.

5. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa mensilmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.

Art. 20.

Comunicazione dell'atto adottato e verifica sulla sua esecuzione

1. Gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, sono comunicati al RPCT, all'amministrazione interessata nonché ai soggetti che hanno presentato la segnalazione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio può inoltre disporne la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata.

2. L'amministrazione interessata è tenuta a comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di 20 ad un massimo di 45 giorni dal ricevimento della delibera.

3. In caso di mancato riscontro, nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio, su proposta del dirigente, adotta un atto di constatazione del mancato adeguamento dell'amministrazione all'atto dell'Autorità. L'atto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. In caso di mancato adeguamento all'amministrazione ad un atto dell'Autorità di accertamento di specifiche fattispecie di inconferibilità/incompatibilità, il Consiglio può adottare un atto di ordine di cui all'art. 11, comma 1, lettera *g)*. In questo, come negli altri casi di mancato adeguamento dell'amministrazione, l'Autorità può disporre la pubblicazione dell'atto di costatazione anche sul sito dell'amministrazione interessata.

Art. 21

Comunicazioni

1. Le segnalazioni inviate all'Autorità e le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate salve specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata ai sensi della vigente normativa.

Art. 22.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all'Autorità, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento di vigilanza alla data di entrata in vigore.

2. Con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento, non trova applicazione, per i procedimenti di vigilanza disciplinati dal presente regolamento, la delibera n. 146 del 18 novembre 2014 concernente «Procedimento per l'adozione del provvedimento di ordine».

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Approvato nell'adunanza del 29 marzo 2017.

17A02678

DELIBERA 29 marzo 2017.

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Delibera n. 329).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 29 marzo 2017;

Visto l'art. 1 comma 2, lettera *f)*, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i. secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante le «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 45 che attribuisce all'Autorità il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 19, comma 5 lettera *a)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114, che attribuisce all'Autorità il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'autorità del 15 febbraio 2017 con cui è stata approvata la bozza preliminare del regolamento e disposta la consultazione pubblica per un periodo di dieci giorni;

Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti,

Delibera:

è approvato il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33»;

è disposta la pubblicazione del suddetto regolamento sul sito istituzionale e l'invio dello stesso alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 marzo 2017

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2017.

Il segretario: ESPOSITO

ALLEGATO

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

L'AUTORITÀ

Visto l'art. 1 comma 2, lettera *f)*, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i. secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante le «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 45 che attribuisce all'Autorità il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 19, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, che attribuisce all'Autorità il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016, con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorità nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'autorità»;

Vista la delibera n. 1306 del 21 dicembre 2016 recante la «Definizione delle funzioni dell'Autorità per materia e ambiti di attività/uffici ed attribuzione delle funzioni di coordinamento al Presidente ed ai Consiglieri»;

Visto l'atto di organizzazione di II livello concernente «Linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività ed il raccordo funzionale in attuazione della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016»;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina dell'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di trasparenza alle richiamate novità legislative;

Considerata la necessità di meglio precisare, alla luce dell'esperienza formatasi nei primi tre anni di attività di vigilanza, il ruolo e i poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Considerato che l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità ha la finalità di controllare, anche sulla base delle segnalazioni pervenute, l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, nonché di dare adeguato sostegno all'adeguamento, da parte delle amministrazioni e agli altri soggetti tenuti, alla disciplina sulla trasparenza;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;

b) «Presidente», il Presidente dell'autorità;

c) «Consiglio», il Consiglio dell'autorità;

d) «ufficio», l'ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sugli obblighi di trasparenza;

e) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;

f) «amministrazione ed enti interessati», tutti i soggetti di cui all'art 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 tenuti all'applicazione della normativa sulla trasparenza;

g) «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

h) «OIV», l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e art. 44 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

i) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione.
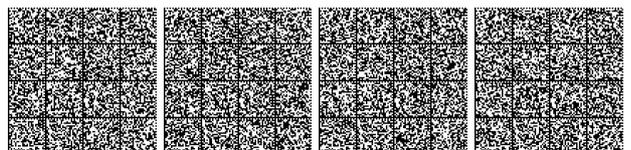
Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 3.

Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza

1. L'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'autorità.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio approva una direttiva programmatica elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente.

3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalità operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'autorità.

4. La direttiva annuale è pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri cui si conforma l'attività di vigilanza, sul sito istituzionale dell'autorità.

5. Il Consiglio può integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.

Art. 4.

Attività di vigilanza d'ufficio e su segnalazione

1. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3, ovvero su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del Consiglio.

2. L'attività di vigilanza può, altresì, essere attivata a seguito di segnalazioni presentate all'Autorità secondo le modalità di cui all'art. 5.

3. Gli OIV e i RPCT segnalano casi di gravi o reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo aver esperito tutte le proprie funzioni.

4. Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*), la trattazione della stessa è svolta dall'ufficio competente, ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

Modalità di presentazione della segnalazione

1. La segnalazione di cui all'art. 4, comma 2, è presentata, di norma, mediante il modulo allegato al presente regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità e, ordinariamente, trasmessa ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

2. Il modulo di cui al comma 1 è compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato della eventuale documentazione giustificativa, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica, altresì, l'indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell'Autorità.

3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.

Art. 6.

Segnalazioni anonime

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che:

a) non rechino alcuna sottoscrizione;

b) rechino una sottoscrizione illeggibile;

c) pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con certezza.

2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.

3. Le segnalazioni anonime che riguardano fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate potranno essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio può altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.

Art. 7.

Archiviazione delle segnalazioni

1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:

a) manifesta infondatezza della segnalazione;

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;

c) segnalazione concernente dati per i quali non è previsto, per legge, alcun obbligo di pubblicazione;

d) manifesta incompetenza dell'autorità;

e) questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive;

2. L'archiviazione è comunicata al segnalante solo nel caso di espressa richiesta scritta.

3. La segnalazione si intende comunque archiviata se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento.

4. È fatta salva l'attività di vigilanza anche con riferimento a segnalazioni già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'autorità.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera *c)*, ove ricorrono i presupposti, il dirigente predispone l'invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti.

6. Il dirigente invia, con cadenza bimestrale, al Consiglio l'elenco delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo

1. Il dirigente può non avviare il procedimento di vigilanza in caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, ovvero sospenderlo qualora avviato. Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio.

2. Il responsabile del procedimento, esaminate le segnalazioni e attribuito alle stesse l'ordine di priorità di cui all'art. 10, comma 1, può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 10.

Ordine di priorità delle segnalazioni

1. Le segnalazioni, salva diversa indicazione del Consiglio, sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:

a) segnalazioni relative all'inadempimento di obblighi di pubblicazione, che comportino l'avvio di un procedimento di ordine o di segnalazione dell'Autorità, in particolare nei casi di un numero consistente di inadempimenti, ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 2.
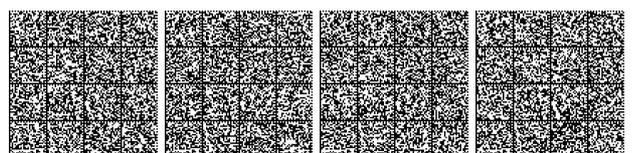
b) richieste di accesso civico cui l'amministrazione non abbia risposto o abbia risposto negativamente, trasmesse all'Autorità nella forma di segnalazione;

c) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi violazioni di legge.

2. Le segnalazioni concernenti fatti di rilievo penale o contabile, possono, previa comunicazione da parte dell'ufficio al Consiglio, essere inviate alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti competenti per territorio, fermi restando i profili di interesse dell'Autorità sui quali continua ad essere esercitata la vigilanza.

3. Le segnalazioni, comprese quelle per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale e quelle in cui sono assenti le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, o dei documenti e degli elementi rilevanti di cui all'art. 5, comma 3, sono valutate al fine di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione. Tali informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'autorità nonché degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'autorità.

4. Le segnalazioni pervenute senza rispettare le forme del comma 2 dell'art. 5, nonché le segnalazioni presentate senza la dimostrazione del preventivo esercizio della richiesta di accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono considerate non prioritarie.

Art. 11.

Atti conclusivi del procedimento di vigilanza

1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 12, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto del conformarsi della amministrazione alle indicazioni dell'autorità, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 19, di uno dei seguenti atti:

a) atto con il quale l'Autorità registra che l'amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

b) raccomandazione non vincolante, indirizzata alle amministrazioni interessate, volta alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria e/o all'adozione di misure richiamate in orientamenti, nel PNA e suoi aggiornamenti, nonché in Linee guida in materia di trasparenza dell'autorità;

c) segnalazione del mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione, quale illecito disciplinare, indirizzata all'ufficio di cui all'art. 55-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresì ai vertici politici, agli OIV dell'amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme responsabilità di cui al comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

d) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di procedere alla pubblicazione di documenti e informazioni, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

e) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente.

2. Le segnalazioni relative alla mancata adozione della sezione trasparenza del PTPC sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa trasmissione all'ufficio competente.

3. Le segnalazioni relative alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 12.

Avvio del procedimento di vigilanza

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti, nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa è, di norma, di 60 giorni.

3. La comunicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, rende noto in modo esplicito che il procedimento può concludersi con l'adozione di un atto di ordine e/o con un atto di segnalazione. Nei casi in cui l'ufficio, rilevi nel corso dell'attività istruttoria, la sussistenza di elementi che rendono possibile la conclusione del procedimento con un atto di ordine o con un atto di segnalazione, ne dà tempestivamente informazione alle parti mediante integrazione della comunicazione di avvio del procedimento.

4. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta, indirizzata al RPCT dell'amministrazione interessata, di informazioni utili per l'avvio del procedimento.

5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata al RPCT, per i profili di competenza e al legale rappresentante dell'amministrazione interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe.

6. Il dirigente trasmette al Consiglio, con cadenza bimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.

Art. 13.

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 5;

b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso.

2. I soggetti che intervengono nel procedimento in corso hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241», adottato il 31 maggio 2016;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 14.

Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti

1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, che indicano:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta; tale termine è stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti e non è inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni.

2. I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.

3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.

Art. 15.

Audizioni

1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12.

2. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento possono presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione.

3. Nel corso delle audizioni, i soggetti convocati possono comparire in persona del RPCT, per i profili di competenza, del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti.

4. L'audizione può essere richiesta innanzi al Consiglio, dai soggetti di cui al comma 2, nei casi di procedimento per l'adozione di un atto di ordine o di segnalazione e, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza, anche per le raccomandazioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)*. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.

5. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

Art. 16.

Ispezioni

1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un'attività ispettiva, da eseguire secondo le modalità indicate nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità.

2. Il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente, nel quale è indicata la composizione del team ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento.

3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attività ispettiva, che comunque non può essere superiore a 60 giorni, l'ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.

Art. 17.

Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera *b)*, per una durata che non può eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi:

a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere;

b) ispezioni, disposte ai sensi dell'art. 16;

c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorità altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere.

2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto.

4. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti interessate.

Art. 18.

Conclusione del procedimento

1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di vigilanza di cui all'art. 12, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17, il dirigente sottopone al Consiglio una proposta di delibera avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 11.

2. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dall'amministrazione di adeguarsi agli obblighi di pubblicazione.

3. La nota dirigenziale di cui al comma 2, che conclude un procedimento avviato per l'adozione di un ordine o di una segnalazione dell'Autorità, è sottoposta alla previa autorizzazione del Consiglio.

4. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.

Art. 19.

Procedimento in forma semplificata

1. Il procedimento è concluso in forma semplificata nei seguenti casi:

a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;

b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'autorità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un proprio atto di conclusione del procedimento, che sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12.

3. Gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma semplificata, con i quali è adottato un atto di ordine o di segnalazione dell'Autorità, sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio.

4. Gli atti dirigenziali di cui al comma 3, prima della definitiva adozione, sono comunicati all'amministrazione, con la fissazione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la eventuale presentazione di controdeduzioni.

5. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa mensilmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.

Art. 20.

Comunicazione dell'atto adottato e verifica sulla sua esecuzione

1. Gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, sono comunicati al RPCT, all'amministrazione interessata nonché ai soggetti che hanno presentato la segnalazione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio può, inoltre, disporne la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata.

2. L'amministrazione interessata è tenuta a comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di 20 ad un massimo di 45 giorni dal ricevimento della delibera, con il quale comunica quali atti intenda adottare al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione ed entro quale termine.

3. In caso di mancato riscontro, nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio, su proposta del dirigente, adotta un atto di constatazione del mancato adeguamento dell'amministrazione all'atto dell'Autorità. L'atto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. In caso di mancato adeguamento dell'amministrazione ad un ordine dell'Autorità, con l'atto di constatazione si provvede a segnalare il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione quale illecito disciplinare all'ufficio di cui all'art. 55-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresì ai vertici politici, agli OIV dell'amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme responsabilità di cui al comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In questo, come negli altri casi di mancato adeguamento dell'amministrazione, l'Autorità può disporre la pubblicazione dell'atto di constatazione anche sul sito dell'amministrazione interessata.

Art. 21.

Comunicazioni

1. Le segnalazioni inviate all'Autorità e le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate, salve specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata ai sensi della vigente normativa.

Art. 22.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all'autorità, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento di vigilanza alla data di entrata in vigore.

2. Con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento, non trova applicazione, per i procedimenti di vigilanza disciplinati dal presente regolamento, la delibera n. 146 del 18 novembre 2014 «Procedimento per l'adozione del provvedimento di ordine».

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Approvato nell'adunanza del 29 marzo 2017.

17A02676

DELIBERA 29 marzo 2017.

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione. (Delibera n. 330).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 29 marzo 2017;

Visto l'art. 1 comma 2, lettera *f)*, della legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione, dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto l'art. 19, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, che attribuisce all'Autorità il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2-*bis* della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'autorità del 15 febbraio 2017 con cui è stata approvata la bozza preliminare del regolamento e disposta la consultazione pubblica per un periodo di dieci giorni;

Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti,

Delibera:

è approvato il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione»;

è disposta la pubblicazione del suddetto regolamento sul sito istituzionale e l'invio dello stesso alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 marzo 2017

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2017.

Il segretario: ESPOSITO

ALLEGATO

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione.

L'AUTORITÀ

Visto l'art. 1 comma 2, lettera *f)*, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione, dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto l'art. 19, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, che attribuisce all'Autorità il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2-*bis* della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016, con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorità nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'autorità»;

Vista la delibera n. 1306 del 21 dicembre 2016 recante la «Definizione delle funzioni dell'Autorità per materia e ambiti di attività/uffici ed attribuzione delle funzioni di coordinamento al Presidente ed ai Consiglieri»;

Visto l'atto di organizzazione di II livello «Linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività ed il raccordo funzionale in attuazione della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016»;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina dell'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di anticorruzione alle richiamate novità legislative;

Considerata la necessità di meglio precisare, alla luce dell'esperienza formatasi nei primi due anni di attività di vigilanza, il ruolo e i poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Considerato che l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità non è preordinata al puntuale accertamento di fatti ai fini dell'attivazione delle responsabilità personali, di competenza dell'autorità giudiziaria o amministrativo-contabile;

Considerato che l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità ha la finalità di individuare, anche sulla base delle segnalazioni pervenute, le aree di attività amministrativa di maggiore esposizione al rischio di corruzione, nonché di dare adeguato sostegno, alle amministrazioni e agli altri soggetti tenuti, nell'adozione e attuazione di concrete misure di prevenzione della corruzione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;

b) «Presidente», il Presidente dell'autorità;

c) «Consiglio», il Consiglio dell'autorità;

d) «ufficio», l'ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione;

e) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;

f) «amministrazione», il soggetto, amministrazione pubblica o ente di diritto privato in controllo pubblico, tenuto, ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, all'adozione di misure di prevenzione della corruzione;

g) «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

h) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione;

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)*, della legge 14 novembre 2012, n. 190.

Art. 3.

Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza

1. L'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'autorità.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio approva una direttiva programmatica elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente.

3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalità operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'autorità.

4. La direttiva annuale è pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri cui si conforma l'attività di vigilanza, sul sito istituzionale dell'autorità.

5. Il Consiglio può integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.

Art. 4.

Attività di vigilanza d'ufficio e su segnalazione

1. L'attività di vigilanza dell'autorità è attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3, ovvero su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del Consiglio.

2. L'attività di vigilanza può, altresì, essere attivata a seguito di segnalazioni presentate all'autorità secondo le modalità di cui all'art. 5.

3. Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*), la trattazione della stessa è svolta dall'ufficio competente, ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

Modalità di presentazione della segnalazione

1. La segnalazione di cui all'art. 4, comma 2, è presentata, di norma, mediante il modulo allegato al presente regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell'autorità e, ordinariamente, trasmessa ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

2. Il modulo di cui al comma 1 è compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato della eventuale documentazione giustificativa, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica, altresì, l'indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell'autorità.

3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.

Art. 6.

Segnalazioni anonime

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che:

a) non rechino alcuna sottoscrizione;

b) rechino una sottoscrizione illeggibile;

c) pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con certezza.

2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.

3. Le segnalazioni anonime che riguardano fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate potranno essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio può altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.

Art. 7.

Archiviazione delle segnalazioni

1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:

a) manifesta infondatezza della segnalazione;

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;

c) manifesta incompetenza dell'autorità;

d) questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive.

2. L'archiviazione è comunicata al segnalante solo nel caso di espressa richiesta scritta.

3. La segnalazione si intende archiviata se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento.

4. È fatta salva l'attività di vigilanza anche con riferimento a segnalazioni già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'autorità.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera *c)*, ove ricorrono i presupposti, il dirigente predispone l'invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti.

6. Il dirigente invia, con cadenza bimestrale, al Consiglio l'elenco delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo

1. Il dirigente può non avviare il procedimento di vigilanza in caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, ovvero sospenderlo qualora avviato. Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio.

2. Il responsabile del procedimento, esaminate le segnalazioni e attribuito alle stesse l'ordine di priorità di cui all'art. 10, comma 1, può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 10.

Ordine di priorità delle segnalazioni

1. Le segnalazioni, salva diversa indicazione del Consiglio, sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:

a) segnalazioni relative a violazioni di legge che possano dar luogo a provvedimenti di ordine o di segnalazione da parte dell'autorità;

b) segnalazioni che sottopongono questioni di particolare rilevanza sotto il profilo della particolare esposizione dell'amministrazione a rischi di corruzione;

c) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;

d) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi violazioni di legge.

2. Le segnalazioni concernenti fatti di rilievo penale o contabile, possono, previa comunicazione da parte del dirigente al Consiglio, essere inviate alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti competenti per territorio, fermi restando i profili di interesse dell'Autorità sui quali continua ad essere esercitata la vigilanza.

3. Le segnalazioni, comprese quelle per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale e quelle in cui sono assenti le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, o dei documenti e degli elementi rilevanti di cui all'art. 5, comma 3, sono valutate al fine di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione. Tali informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità nonché degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'Autorità.

4. Le segnalazioni pervenute senza rispettare le forme del comma 2 dell'art. 5 sono considerate non prioritarie.

Art. 11.

Atti conclusivi del procedimento di vigilanza

1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 12, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto del conformarsi della amministrazione alle indicazioni dell'autorità, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 19, di uno dei seguenti atti:

a) atto con il quale l'Autorità registra che l'amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

b) raccomandazione, indirizzata alle amministrazioni interessate, di adottare misure di prevenzione della corruzione da inserire nei propri Piani di prevenzione della corruzione e di trasparenza (PTPCT);

c) segnalazione, indirizzata all'organo di indirizzo dell'amministrazione interessata, di atti o fatti che possano dar luogo alle responsabilità di cui ai commi 12 e 14 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012;

d) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adottare misure di prevenzione della corruzione previste dal PNA, dai suoi aggiornamenti, nonché da Linee guida avente il medesimo valore di atto di indirizzo, ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012;

e) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adottare atti e provvedimenti attuativi delle misure di prevenzione della corruzione inserite nel PTPCT, ovvero di rimuovere di atti e provvedimenti contrastanti con tali misure, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012.

2. Le segnalazioni relative alla mancata adozione dei PTPCT, ivi comprese le relative sezioni dedicate alla trasparenza, alla mancata adozione di misure integrative del modello organizzativo di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché alla mancata adozione dei Codici di comportamento da parte delle amministrazioni, sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Art. 12.

Avvio del procedimento di vigilanza

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa è, di norma, di 60 giorni.

3. La comunicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, rende noto in modo esplicito che il procedimento può concludersi con l'adozione di un atto di ordine o con un atto di segnalazione. Nei casi in cui l'ufficio rilevi, nel corso dell'attività istruttoria, la sussistenza di elementi che rendono possibile la conclusione del procedimento con un atto di ordine o con un atto di segnalazione, ne dà tempestivamente informazione alle parti mediante integrazione della comunicazione di avvio del procedimento.

4. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta, indirizzata al RPCT dell'amministrazione interessata, di informazioni utili per l'avvio del procedimento.

5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata al RPCT, per i profili di competenza e al legale rappresentante dell'amministrazione interessata.

6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale è sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità.

7. Il dirigente trasmette al Consiglio con cadenza bimestrale l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.

Art. 13.

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 5;

b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241», adottato il 31 maggio 2016;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 14.

Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti

1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, che indicano:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento; tale termine è stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti e non è inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni.

2. I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.

3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.

Art. 15.

Audizioni

1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12.

2. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento possono presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione.

3. Nel corso delle audizioni, i soggetti convocati possono comparire in persona del RPCT, per i profili di competenza, del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti.

4. L'audizione può essere richiesta innanzi al Consiglio, dai soggetti di cui al comma 2, nei casi di procedimento per l'adozione di un atto di ordine o di segnalazione. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.

5. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

Art. 16.

Ispezioni

1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un'attività ispettiva, da eseguire secondo le modalità indicate nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

2. Il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente, nel quale è indicata la composizione del team ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento.

3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attività ispettiva, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni, l'ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.

Art. 17.

Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera *b)*, per una durata che non può eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi:

a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere;

b) ispezioni, disposte ai sensi dell'art. 16;

c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorità altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere.

2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto.

4. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti interessate.

Art. 18.

Conclusione del procedimento

1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di vigilanza di cui all'art. 12, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17, il dirigente sottopone al Consiglio per l'approvazione una proposta di delibera avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 11.

2. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dall'amministrazione di conformarsi alle prescrizioni della normativa vigente, con l'indicazione degli atti che intende adottare.

3. La nota dirigenziale di cui al comma 2 che conclude un procedimento avviato per l'adozione di un ordine o di una segnalazione dell'Autorità è sottoposta alla previa autorizzazione del Consiglio.

4. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.

Art. 19.

Procedimento in forma semplificata

1. Il procedimento è concluso in forma semplificata quando:

a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;

b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'autorità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un proprio atto di conclusione del procedimento che sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12.

3. Gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma semplificata con i quali è adottato un atto di ordine o di segnalazione dell'Autorità sono adottati previa autorizzazione del Consiglio.
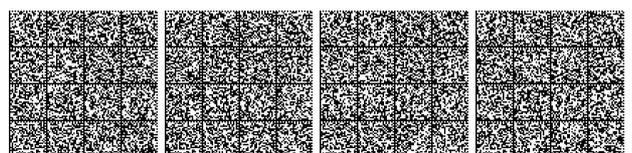
4. Gli atti dirigenziali di cui al comma 3, prima della definitiva adozione, sono comunicati all'amministrazione, fissando un termine, non superiore a 10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni.

5. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3 informa, mensilmente, il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.

Art. 20.

Comunicazione dell'atto adottato e verifica sulla sua esecuzione

1. Gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, sono comunicati al RPCT, all'amministrazione interessata nonché ai soggetti che hanno presentato la segnalazione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio può inoltre disporne la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata.

2. L'amministrazione interessata è tenuta a comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di 20 ad un massimo di 45 giorni dal ricevimento della delibera, con il quale comunica quali atti, ed entro quale termine, intenda adottare.

3. In caso di mancato riscontro, nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio, su proposta del dirigente, adotta un atto di constatazione del mancato adeguamento dell'amministrazione all'atto dell'autorità. L'atto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. In caso di mancato adeguamento dell'amministrazione ad un ordine dell'Autorità, il Consiglio può disporre la pubblicazione dell'atto di constatazione anche sul sito dell'amministrazione interessata.

Art. 21.

Comunicazioni

1. Le segnalazioni inviate all'Autorità e le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate, salve specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata ai sensi della vigente normativa.

Art. 22.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all'Autorità, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento di vigilanza alla data di entrata in vigore.

2. Con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento, non trova applicazione, per i procedimenti di vigilanza disciplinati dal presente regolamento, la delibera n. 146 del 18 novembre 2014 «Procedimento per l'adozione del provvedimento di ordine».

3. —.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Approvato nell'adunanza del 29 marzo 2017.

17A02677

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Sildenafil Doc Generics», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 321/2017 del 27 marzo 2017

Medicinale: SILDENAFIL DOC GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 041573 015 «25 mg compresse masticabili» 1 compressa in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 041573 027 «25 mg compresse masticabili» 2 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 041573 039 «25 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 041573 041 «25 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 041573 054 «50 mg compresse masticabili» 1 compressa in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 041573 066 «50 mg compresse masticabili» 2 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 041573 078 «50 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 041573 080 «50 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 041573 092 «100 mg compresse masticabili» 1 compressa in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 041573 104 «100 mg compresse masticabili» 2 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 041573 116 «100 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 041573 128 «100 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l.

Procedura decentrata NL/H/2395/001-003/R/001, con scadenza il 5 giugno 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A02701

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Gabapentin Pfizer», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 323/2017 del 27 marzo 2017

Medicinale: GABAPENTIN PFIZER.

Codice A.I.C.: 040150.

Dosaggio/forma farmaceutica:

«100 mg capsule rigide»;

«300 mg capsule rigide»;

«400 mg capsule rigide»;

«600 mg compresse rivestite con film»;

«800 mg compresse rivestite con film».

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Procedura decentrata DE/H/2852/001-005/R/001, con scadenza il 1°luglio 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A02702

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Normosang», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 324/2017 del 27 marzo 2017

Medicinale: NORMOSANG.

Confezione: A.I.C. n. 034543 013 «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 fiale da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Orphan Europe Sarl

Procedura mutuo riconoscimento FR/H/0140/001/R/003, con scadenza il 5 maggio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A02703

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Norfloxacina ABC», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 326/2017 del 27 marzo 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NORFLOXACINA ABC, confezione A.I.C. n. 025000023 «400 mg capsule rigide» 14 capsule, titolare A.I.C.: ABC farmaceutici S.p.a., procedura nazionale con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A02704

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Vancomicina Mylan», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 327/2017 del 27 marzo 2017

Medicinale: VANCOMICINA MYLAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 041220 017 «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 041220 029 «500 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini;

A.I.C. n. 041220 031 «500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 041220 043 «500 mg polvere per soluzione per infusione» 20 flaconcini;

A.I.C. n. 041220 056 «1 g polvere per soluzione per infusione» 20 flaconcini;

A.I.C. n. 041220 068 «1 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 041220 070 «1 g polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini;

A.I.C. n. 041220 082 «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Procedura decentrata CZ/H/0351/001-002/R/001, con scadenza il 19 maggio 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A02705

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Yovis»

Estratto determina AAM/PPA n. 306/2017 del 24 marzo 2017

È autorizzato il grouping di variazioni: B.I.a.2.c) Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzo di una sostanza derivata chimicamente diversa nella fabbricazione di una sostanza biologica/immunologica, tale da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale e che non è collegata a un protocollo, B.I.a.3.e) Modifica della dimensione del lotto (comprese le classi di dimensione del lotto) del principio attivo o del prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - La scala per un principio attivo biologico/immunologico è aumentata/diminuita senza modifica del procedimento (ad esempio duplicazione di una linea), relativamente al medicinale «YOVIS», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 029305012 - «1 g granulato per sospensione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 029305036 - «250 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine.

Si autorizza l'introduzione delle seguenti Master Cell Banks nel sito di Biosint S.p.A. (Sermoneta, *LT*):

Strain	Batch number	Data di produzione
S. thermophilus THY	THYM01/16	9 settembre 2015
S. thermophilus TH2Y	TH2YM01/16	10 settembre 2015
Bifidobacterium animalis BAY	BAYM01/16	16 settembre 2015
Bifidobacterium breve BBY	BBYM01/16	17 settembre 2015
Bifidobacterium breve BLY	BLYM01/16	23 settembre 2015
L. acidophilus LAY	LAYM01/16	7 ottobre 2015
L. acidophilus LA2Y	LA2YM01/16	9 ottobre 2015
L. delbrueckii subsp. bulgaricus LBY	LBYM01/16	24 settembre 2015
L. paracasei (casei) LCY	LCYM01/16	30 settembre 2015
L. plantarum LPY	LPYM01/16	1° ottobre 2015
E. faecium FAY	FAYM01/16	4 ottobre 2015
E. faecium FA2Y	FA2YM01/16	15 ottobre 2015

Si autorizza la introduzione delle seguenti Working Cell Banks nel sito di Biosint S.p.A. (Sermoneta, *LT*):

Strain	Batch number	Data di produzione
S. thermophilus THY	THYW01/16	11 settembre 2015
S. thermophilus TH2Y	TH2YW01/16	11 settembre 2015
Bifidobacterium animalis BAY	BAYW01/16	18 settembre 2015
Bifidobacterium breve BBY	BBYW01/16	18 settembre 2015
Bifidobacterium breve BLY	BLYW01/16	18 settembre 2015
L. acidophilus LAY	LAYW01/16	9 ottobre 2015
L. acidophilus LA2Y	LA2YW01/16	9 ottobre 2015
L. delbrueckii subsp. bulgaricus LBY	LBYW01/16	25 settembre 2015
L. paracasei (casei) LCY	LCYW01/16	2 ottobre 2015
L. plantarum LPY	LPYW01/16	25 settembre 2015
E. faecium FAY	FAYW01/16	16 ottobre 2015
E. faecium FA2Y	FA2YW01/16	16 ottobre 2015
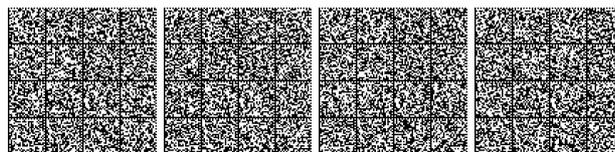
Si approva, inoltre, l'aumento del batch size fino a 90-100 vial per la produzione delle Master Cell Banks nel sito di Biosint S.p.A. (Sermoneta, *LT)* per tutti i ceppi autorizzati.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma (RM) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02743

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tacni»

Estratto determina AAM/PPA n. 287 del 21 marzo 2017

Autorizzazione della variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo),

relativamente al medicinale: TACNI.

Numero procedura europea: UK/H/3029/001/II/016.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

È autorizzata la seguente variazione: aggiunta di un nuovo produttore Teva Pharmaceutical Industries Ltd. per la sostanza attiva Tacrolimus, supportato da un ASMF, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 040254017 - «0,5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 040254029 - «0,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 040254031 - «0,5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 040254043 - «0,5 mg capsule rigide» 50x1 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 040254056 - «0,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 040254068 - «0,5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 040254070 - «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/PVC/PVDC

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02744

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tacni»

Estratto determina AAM/PPA n. 288 del 21 marzo 2017

Autorizzazione della variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo),

relativamente al medicinale: TACNI.

Numero procedura europea: UK/H/3029/001/II/015.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

È autorizzata la seguente variazione: introduzione del produttore di Hisun Pharmaceutical (Hangzhou) Co., Ltd per il principio attivo Tacrolimus, con a supporto ASMF versione 1.1, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 040254017 - «0,5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 040254029 - «0,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 040254031 - «0,5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 040254043 - «0,5 mg capsule rigide» 50x1 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 040254056 - «0,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 040254068 - «0,5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 040254070 - «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/PVC/PVDC

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02745

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rilaten»

Estratto determina AAM/PPA n. 283/2017 del 21 marzo 2017

È autorizzata la variazione di tipo II: B.I.z Altra variazione, relativamente al medicinale «RILATEN», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 023598016 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 023598030 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml.

Aggiornamento dell'ASMF del produttore di principio attivo (rociverina) già autorizzato Lusochimica S.p.A. (Italia), alla versione settembre 2016.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.A. (codice fiscale 00678100504) con sede legale e domicilio fiscale in via Livornese, 897, 56122 - La Vettola - Pisa (PI) Italia.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02746

Autorizzazione alla modifica del regime di fornitura per il medicinale per uso umano «Maalox Spasmi»

Estratto determina V&A n. 284/2017 del 21 marzo 2017

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica non da banco;

a: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco,

per il medicinale «MAALOX SPASMI» e relativamente alla confezione: A.I.C. n. 036534016 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02747

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 209 del 3 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 2016.

In conformità all'art. 34.2, l'Accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2017.

17A02715

Entrata in vigore della decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.

Si informa che tutti gli Stati membri hanno effettuato le notifiche richieste per l'entrata in vigore della decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale in Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.

La ratifica è stata autorizzata con legge 1° dicembre 2016, n. 233, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2016.

In conformità alla predetta decisione, l'Emendamento all'Allegato IV della Convenzione citata è entrato in vigore il 15 marzo 2017.

17A02716

MINISTERO DELL'INTERNO

Nuova denominazione della Parrocchia di Maria SS. delle Nevi, in Torre Orsaia.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 3 aprile 2017, la Parrocchia di Maria SS. delle Nevi, con sede in Torre Orsaia (SA), fraz. Castelruggero, ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia Maria SS.ma delle Nevi e Sant'Antonio di Padova, con sede in Torre Orsaia (SA), fraz. Castelruggero.

17A02685

Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario Diocesano «Santa Maria della Nova», in Rocca Imperiale.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 3 aprile 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Santuario diocesano «Santa Maria della Nova» con sede in Rocca Imperiale - contrada Cesine (CS).

17A02686

Mutamento del modo di esistenza della Parrocchia di S. Maria della Speranza (vulgo Madonna della Salute), in Venezia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 aprile 2017, la Parrocchia di S. Maria della Speranza (vulgo Madonna della Salute), con sede in Venezia, fraz. Mestre, è stata trasformata in Santuario diocesano denominato Santuario «Madonna della Salute», con sede in Venezia, fraz. Mestre.

Il Santuario «Madonna della Salute», con sede in Venezia, fraz. Mestre, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Maria della Speranza (vulgo Madonna della Salute), con sede in Venezia, fraz. Mestre.

17A02692

Accertamento del fine prevalente di culto della «Venerabile Arciconfraternita del Santissimo Sacramento», in Correggio.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 aprile 2017, viene accertato il fine prevalente di culto della «Venerabile Arciconfraternita del Santissimo Sacramento», con sede in Correggio (RE).

17A02693

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «Cenacolo Maria, Stella dell'Evangelizzazione», in Sant'Anna d'Alfaedo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 aprile 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Associazione Pubblica di Fedeli «Cenacolo Maria, Stella dell'Evangelizzazione», con sede in Sant'Anna d'Alfaedo (VR), loc. Cerna.

17A02694

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «Associazione dei Salesiani Cooperatori», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 aprile 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Associazione Pubblica di Fedeli denominata «Associazione dei Salesiani Cooperatori», con sede in Roma.

17A02695

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura della Congregazione dei Figli della Carità, in Riano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 aprile 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura della Congregazione dei Figli della Carità, con sede in Riano (RM).

17A02696

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prid delta» 1,55 g sistema a rilascio intra-vaginale per bovini.

Estratto provvedimento n. 113 del 7 marzo 2017

Medicinale veterinario PRID DELTA 1,55 g sistema a rilascio intra-vaginale per bovini.

Confezioni: A.I.C. n. 104210.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., Viale Colleoni 15 - 20864 Agrate Brianza (MB), Italia.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: FR/V/0215/001/IB/010/G.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto:

la modifica della composizione quali-quantitativa dei sacchetti contenenti 1 dispositivo o 10 dispositivi, ora sacchetto in poliestere/alluminio/polietilene;

la modifica della forma del sacchetto contenente 1 dispositivo, ora rettangolare;

la modifica della formula del dispositivo, ora:

progesterone 1,55 g;

etilvinilacetato 12,45 g;

poliamide 6,6 g;

cordino in plastica;

la modifica delle specifiche al rilascio e a fine validità del prodotto finito, relativamente all'aspetto, alle dimensioni del sacchetto contenente 10 dispositivi;

la modifica delle specifiche in-process e dei relativi limiti;

eliminazione di test in-process relativo all'aspetto visivo.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, come di seguito indicato:

3. Forma farmaceutica

Sistema a rilascio intra-vaginale.

Dispositivo triangolare biancastro con cordino.

4.9 Posologia e via di somministrazione.

Uso vaginale.

1,55 g di progesterone/animale per 7 giorni.

Usando un applicatore, inserire un dispositivo nella vagina dell'animale. Il dispositivo intra-vaginale deve rimanere inserito per 7 giorni.

In bovine cicliche, il dispositivo deve essere usato in combinazione con una prostaglandina, iniettata 24 ore prima di rimuovere il dispositivo.

In bovine non cicliche, un'iniezione di una prostaglandina deve essere praticata 24 ore prima di rimuovere il dispositivo e un'iniezione di eCG deve essere praticata al momento della rimozione.

Procedura di disinfezione: l'applicatore deve essere pulito e disinfettato con una soluzione asettica non irritante prima e dopo l'uso e tra ogni applicazione su ogni singolo animale.

Modalità d'uso ed inserimento dell'applicatore:

Piegare il dispositivo prima di inserirlo nell'applicatore. Assicurarsi che il cordino sia nel solco apposito.

Lubrificare leggermente l'estremità dell'applicatore con un lubrificante per uso ostetrico-ginecologico.

Pulire la vulva prima di inserire delicatamente l'applicatore nella vagina.

Una volta che l'applicatore ha raggiunto il fondo della vagina, liberare il dispositivo facendo pressione sullo stantuffo. Rimuovere delicatamente l'applicatore ed assicurarsi che il cordino del dispositivo fuoriesca dalla vulva.

Rimozione: rimuovere 7 giorni dopo l'inserimento tirando delicatamente l'apposito cordino.

Fase dell'inseminazione: gli animali devono essere inseminati 56 ore dopo la rimozione del dispositivo.

Il dispositivo si intende solo per uso singolo.

6.1 Elenco degli eccipienti:

Etilvinilacetato;

Poliammide;

Cordino in plastica.

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Materiale del confezionamento primario

Sacchetto rettangolare in poliestere/alluminio/polietilene.

Confezioni:

scatola di cartone contenente 10 sacchetti da un dispositivo;

scatola di cartone contenente 25 sacchetti da un dispositivo;

scatola di cartone contenente 100 sacchetti da un dispositivo;

scatola di cartone contenente 1 applicatore e 25 sacchetti da un dispositivo;

scatola di cartone contenente 50 sacchetti da un dispositivo;

scatola di cartone contenente 1 applicatore e 50 sacchetti da un dispositivo;

scatola in polietilene contenente 50 sacchetti da un dispositivo;

scatola in polietilene contenente 1 applicatore e 50 sacchetti da un dispositivo;

sacchetto contenente 10 dispositivi.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

10 Data di revisione del testo: febbraio 2017.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02697

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Finadyne Transdermal», 50 mg/ml soluzione pour-on per bovini.

Estratto provvedimento n. 124 del 13 marzo 2017

Medicinale veterinario FINADYNE TRANSDERMAL, 50 mg/ml soluzione pour-on per bovini.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104637018;

flacone da 250 ml – A.I.C. n. 104637020;

flacone da 1000 ml – A.I.C. n. 104637032.

Titolare dell'A.I.C.: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer (Olanda).
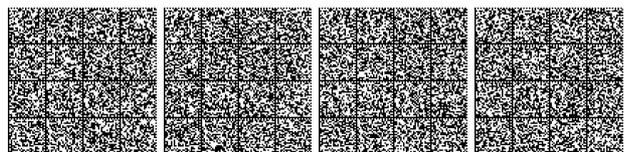
Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: IE/V/0323/001/II/005.

Variazione di tipo II, C.I.6.a.

Si autorizza la modifica della sezione «Indicazione per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione».

Per effetto della suddetta variazione gli stampati illustrativi alla sezione «Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione» devono essere modificati come segue:

«Per la riduzione della piressia associata alla malattia respiratoria bovina.

Per la riduzione della piressia associata alla mastite acuta.

Per la riduzione del dolore e della zoppia associati a flemmone interdigitale, dermatite interdigitale e dermatite digitale».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02698

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Antisedan».

Estratto provvedimento n. 125 del 13 marzo 2017

Medicinale veterinario: ANTISEDAN.

Confezioni: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100104013.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation, Orionintie 1, Fi-02200 Espoo, Finlandia.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II C.I.4 Modifiche RCP, etichette e foglietto illustrativo dovute a nuovi dati di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

aggiornamento stampati ai fini di armonizzare i testi autorizzati in Italia con quelli autorizzati negli altri Stati membri UE.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come da riassunto delle caratteristiche del prodotto nei seguenti punti:

Punto 4.3 Controindicazioni

Punto 4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Punto 4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Punto 4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Punto 4.9 Posologia e via di somministrazione

Punto 4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Punto 4.11 Tempo(i) di attesa

Punto 10 Data di revisione del testo

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02699

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobilis ND C2»

Estratto provvedimento n. 139 del 15 marzo 2017

Medicinale veterinario: NOBILIS ND C2 - A.I.C. n. 103737.

Titolare A.I.C: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer (Olanda).

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: NL/V/xxxx/WS/007.

Variazione di tipo II, C.I.4.

Si autorizza una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo in seguito a nuovi dati di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, alle seguenti sezioni:

interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione;

posologia e via di somministrazione;

proprietà immunologiche;

natura e composizione del confezionamento primario.

Per effetto della suddetta variazione, gli stampati illustrativi devono essere modificati conformemente al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02700

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Lucanica di Picerno» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione della Lenticchia di Altamura ed acquisito inoltre i pareri delle Regioni Basilicata, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV – via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma – entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno»

Art 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta della «Lucanica di Picerno» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle disposizioni del presente disciplinare di produzione.

Art 2.

Descrizione del prodotto

2.1 Caratteristiche fisiche:

La «Lucanica di Picerno» I.G.P. in tranci o intera, presenta la caratteristica forma ricurva ad «U». Il peso del prodotto varia da 250 grammi a 350 grammi. Il diametro varia da 3,0 a 3,6 cm, mentre la lunghezza varia da 20 a 35 cm.

La Lucanica di Picerno destinata all'affettamento, ha un peso fino 1,2 kg, un diametro tra 3,0 e 3,6 cm, una lunghezza compresa tra 40 e 70 cm.

2.2 Caratteristiche organolettiche:

colore: il prodotto al taglio presenta una fetta compatta di colore rosso rubino, con presenza di frazione adiposa;

odore e gusto: la specificità sensoriale del prodotto è data da una prevalenza dell'aroma di «finocchio selvatico» (*Foeniculum vulgare*), definito come odore e retrogusto di seme di finocchio, associato all'aroma di «speziato», definito come odore e retrogusto di pepe (*Piper nigrum*), e all'aroma di «peperone» (*Capsicum annuum*) definito come odore e retrogusto di peperone in scaglie o semi. All'analisi sensoriale descrittiva le intensità dell'aroma di «speziato» e di «peperone» risultano minori rispetto all'aroma di «finocchio selvatico».

È ammessa la variante piccante del prodotto, per la quale aumenta il valore d'intensità percepita dell'aroma «peperone», rimanendo comunque prevalente l'aroma di «finocchio selvatico».

La prevalenza dell'aroma di «finocchio selvatico» sugli altri ingredienti è garantita dalla quantità di semi di finocchio selvatico utilizzata in relazione alla quantità degli altri ingredienti previsti dall' art. 5 del disciplinare di produzione.

2.3 Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

contenuto in grasso da 18 a 35%;

umidità da 35 a 50%;

attività dell'acqua Aw max 0,88;

pH compreso tra 5,4 e 5,8.

2.4 Materia prima:

La materia prima adoperata per la produzione della «Lucanica di Picerno» I.G.P. consiste in carni fresche ottenute da carcasse di suino pesante, come tali classificate nell'ambito della corrispondente categoria di peso ai sensi del regolamento (CE) n. 1308 del 17 dicembre 2013; le carcasse che giungono agli stabilimenti devono rispondere alle classi E, U, R ed O secondo quanto previsto dalla vigente normativa dell'Unione europea; il suino pesante viene allevato per almeno 9 mesi, in modo tale da raggiungere pesi elevati e carni idonee alla produzione della «Lucanica di Picerno» I.G.P.

Ai fini previsti dal presente disciplinare non sono ammessi:

1) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

2) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;

3) animali in purezza delle razze *Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland*.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità d'impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obbiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

Gli alimenti ammessi nella prima fase (fino ad 80 chilogrammi di peso vivo) sono, in idonea concentrazione tutti quelli utilizzabili nella seconda fase, nonché, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 45% di quella totale: farina di estrazione di soia (fino ad un massimo del 20% della sostanza secca della razione); silomais (fino al 10% della sostanza secca della razione); semola glutinata di mais e/o corn gluten feed (fino al 5% della sostanza secca della razione); carrube denocciolate, distillers (fino al 3% della sostanza secca della razione); lipidi con punto di fusione superiore a 36°C (fino al 2% della sostanza secca della razione); farina di pesce, lisati proteici (fino al 1% della sostanza secca della razione); latticello fino ad un massimo di 6 litri per capo al giorno. Gli alimenti ammessi nella seconda fase di ingrasso, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 55% di quella totale, sono: mais e pastone di granella e/o pannocchia (fino al 55% della sostanza secca della razione); sorgo, orzo (fino al 40% della sostanza secca della razione); frumento, triticale, avena e cereali minori (fino al 25% della sostanza secca della razione); cruscami e altri prodotti della lavorazione del frumento (fino al 20% della sostanza secca della razione); patata disidratata, polpe di bietola surpressate ed insilate, farina di estrazione di soia (fino al 15% della sostanza secca della razione); farina di girasole (fino al 8% della sostanza secca della razione); manioca, melasso, farina di estrazione di cocco, farina di estrazione di germe di mais, pisello e/o altri semi di leguminose (fino al 5% della sostanza secca della razione); polpe secche esauste di bietola (fino al 4% della sostanza secca della razione); farina di sesamo (fino al 3% della sostanza secca della razione); expeller di lino, marco mele e pere, buccette d'uva o di pomodori quali veicoli di integratori, farina disidratata di medica, lievito di birra e/o di torula, lipidi con punto di fusione superiore a 40°C (fino al 2% della sostanza secca della razione); siero di latte fino ad un apporto massimo di 15 litri capo/giorno; latticello fino ad un apporto massimo di 250 gr capo/giorno di sostanza secca.

È consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.

Sono ammesse tolleranze massime del 10%.

Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.

Se associato a borlande il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.

Patata disidratata e manioca insieme non devono superare il 15% della sostanza secca della razione.

Per «latticello» si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate.

I suini, in ottimo stato sanitario, sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese. Ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe. Inoltre, è vietato l'impiego di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e *DFD)* o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a kg 160, più o meno 10%.

Art 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Lucanica di Picerno» I.G.P. ricade nei territori di Picerno, Tito, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza, Sant'Angelo Le Fratte, Brienza, Balvano, Ruoti, Baragiano, Bella, Muro Lucano, Castelgrande e Sasso di Castalda.

Art 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art 5.

Metodo di produzione

Per la produzione della Lucanica di Picerno I.G.P. si possono utilizzare esclusivamente i tagli quali spalla disossata e snervata, collo, sottospalla, pancetta, punta di filetto e triti di prosciutto. Le spalle da avviare alla mondatura devono essere di peso non inferiore a 5 kg. Le carni sono avviate alla trasformazione se conformi ad un valore di pH compreso tra 5,4 e 5,8.

Gli ingredienti ammessi per la preparazione dell'impasto sono i seguenti (espressi in percentuale rispetto al peso complessivo dell'impasto):

sale da 2,0 % a 2,5 %;

peperoncino dolce o piccante (*Capsicuum annum*) da 0,1 % a 0,15%;

semi di finocchio selvatico (*Foeniculum vulgare*) da 0,13 % a 0,18 %;

pepe nero (*Piper nigrum*) da 0,05 % a 0,1 %;

destrosio e saccarosio al max 0,5 %.

Per la preparazione dell'impasto sono altresì ammessi i seguenti coadiuvanti, additivi e conservanti come di seguito riportato:

nitrito di sodio (E 250);

nitrato di potassio (E 252): fino a 0,10 g/kg;

acido ascorbico (E 300) fino a 0,1 % o Ascorbato di sodio (E 301) fino a 0,1 %.

Possono, inoltre, essere aggiunti nella preparazione dell'impasto preparati di colture microbiche di avviamento alla fermentazione (Starter microbici).

Per la fase di insacco sono utilizzati esclusivamente budelli naturali ed aventi un calibro compreso fra 40 e 44 mm.

Sono esclusi ingredienti quali latte, derivati del latte e ingredienti OGM.

5.1 Metodo di elaborazione:

I tagli delle carni, secondo il metodo tradizionale, vengono inizialmente mondati eliminando il tessuto adiposo molle e le parti connettivali. Successivamente le carni, adeguatamente preparate, vengono macinate negli appositi tritacarne, utilizzando stampi con fori di dimensione tra i 10-14 mm, che permettono la produzione di impasti a grana mediogrossa. A seguito della fase di macinatura, si prosegue alla preparazione della concia aggiungendo tutti gli ingredienti così da comporre un impasto ben amalgamato. Al termine della sua preparazione, l'impasto viene fatto sostare dalle 4 alle 24 ore ad una temperatura massima di 8°C favorendo così l'assorbimento completo di tutti gli ingredienti.

Nella successiva fase dell'insacco, l'impasto viene racchiuso in budello naturale.

5.2 Asciugatura:

L'asciugatura prevede una prima fase di sgocciolamento per 5 ore nelle condizioni di umidità relativa (UR) pari al 90% ed ad una temperatura (T°) massima di 22°C. Al termine dello sgocciolamento ha luogo l'asciugatura vera e propria che ha una durata minima di 3 giorni fino ad un massimo di 7 giorni. La coesistenza di tutti questi fattori favorisce la naturale disidratazione del prodotto. Al termine di questa fase la Lucanica di Picerno deve aver subito una perdita in peso del 15% +/- 2% ed aver raggiunto un pH compreso tra 4.8 e 5.3.

5.3 Stagionatura:

La stagionatura deve essere condotta in locali in cui l'UR è compresa tra il 75 e l' 85% e la temperatura è compresa tra 13°C e i 18°C

La stagionatura dura non meno di 18 giorni. Al termine di questa fase l'attività dell'acqua Aw non dovrà essere superiore a 0,88.

5.4 Affettamento e confezionamento:

La Lucanica di Picerno I.G.P. può essere commercializzata non confezionata o confezionata: sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci o affettata.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La Lucanica di Picerno I.G.P. viene realizzata secondo metodi consolidati e storici e deve le sue caratteristiche ad una serie di collegamenti con l'ambiente in senso lato e comprensivi del fattore umano, della secolare metodologia di preparazione e del loro interagire. Nell'insieme, queste quattordici realtà amministrative dell'Appennino lucano delimitano un territorio altamente omogeneo sotto diversi profilo (storico, geografico, idrografico).

Il caratteristico aroma di semi di finocchio selvatico presente nell'impasto nonché la locale e sapiente lavorazione caratterizzano la Lucanica di Picerno I.G.P.

La Lucanica di Picerno I.G.P. presenta una colorazione rosso rubino e la fetta morbida e compatta assume al palato un gusto intenso e prevalente di seme di finocchio unito all'aroma di speziato del pepe nero contribuendo nel complesso a delineare il suo profilo sensoriale distintivo.

Il caratteristico profilo sensoriale è testimoniato da analisi effettuate dal prof. Erminio Monteleone dell'Università degli studi della Basilicata, secondo il metodo *Flavour Profile*, che mostrano come, da una scala di valutazione lineare non strutturata di 100, che rappresenta l'intensità percepita, l'aroma di «finocchio selvatico», è prevalente sugli aromi «speziato» e «peperone».

La scelta degli ingredienti, primo fra tutti il finocchio selvatico, unitamente alla indubbia vocazione salumiera dell'area, contribuisce quindi alla creazione di un prodotto ben distinguibile per aspetti organolettici dalle altre produzioni locali dello stesso genere.

Le condizioni climatiche della zona, tipiche dell'Appennino lucano, consistenti in estati calde e siccitose a cui seguono stagioni con precipitazioni abbondanti, assumono di sovente carattere nevoso nei mesi invernali. Tali condizioni termo igrometriche costituiscono i fattori principali che favoriscono la rigogliosa crescita del finocchio, ingrediente utilizzato tradizionalmente per la produzione della Lucanica di Picerno. La presenza del finocchio selvatico influenza il gusto e l'aroma dell'insaccato, differenziandola dagli altri prodotti analoghi sul mercato, come storicamente è sempre stato. Infatti la ricetta picernese, proveniente dalla tradizione casalinga contadina prevedeva l'utilizzo di questa spezia nel rapporto di un centinaio di semi per kg d'impasto, a sottolineare l'aspetto peculiare di questo prodotto. A tal proposito va rilevato che a Picerno esisteva un vero e proprio mercato del finocchio selvatico. Presenti ovunque, i semi di questa antica pianta aromatica perenne, venivano raccolti e venduti da persone anziane. Tradizionalmente queste particolari condizioni climatiche favorivano la stagionatura attraverso il raffreddamento delle carni e le proliferazioni microbiche poco acidificanti nelle frazioni interne ed esterne del salume conferendo le caratteristiche di aroma e sapore proprie del prodotto. Anche la sospensione della Lucanica di Picerno secondo il metodo tradizionale, lasciando disidratare l'insaccato sugli appositi carrelli, permetteva di ottenere la caratteristica forma «U», che tutt'oggi la distingue e mostra un evidente prova della specificità del prodotto.

Esiste un forte radicamento della produzione della Lucanica di Picerno sul territorio, manifestato dalla presenza di numerosi operatori che, secondo i metodi artigianali utilizzati dai loro progenitori, prestano particolare cura alla scelta delle carni, alla loro lavorazione ed alla stagionatura, realizzando così un prodotto tipico, a conferma di un legame che unisce la produzione della Lucanica di Picerno dalle sue origini fino ad oggi. Il forte radicamento della realizzazione dell'insaccato nel territorio delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare, nel tempo si è esteso ad una produzione industriale, ma sempre nel rispetto dei metodi di lavorazione artigianale.
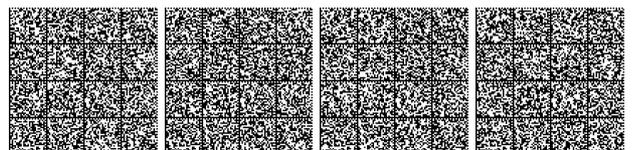
La tipica ricetta tradizionale, così come oggi è conosciuta, si è evoluta nel corso dei secoli, come documentato nel lavoro del prof. Ettore Bove (ordinario di economia e politica agraria all'Università degli studi della Basilicata) «La Lucanica di Picerno» (pubblicato da EditricErmes). Dallo studio del prof. Bove, emerge che i primi popoli italici a cimentarsi con questo tipo d'insaccato siano stati i lucani, gli abitanti della Lucania preromana. Le fonti storiche dell'epoca (Marco Terenzio Varrone, Marziale, Apicio, Cicerone), infatti, testimoniano che i romani quando parlavano di «Luganega» si riferivano all'insaccato da loro scoperto in terra lucana. A quei tempi, la Lucania, molto più estesa dell'attuale Basilicata, delimitava un territorio coperto da boschi, particolarmente ricchi di specie quercine, dove il maiale trovava condizioni ideali di crescita e riproduzione nutrendosi di ghiande. Le citazioni nei canti popolari sono un'ulteriore testimonianza dell'evoluzione della ricetta dell'insaccato che nel nome, conosciuto anche al di fuori dei confini nazionali, rimanda alla Lucania romana.

Quando, quasi mezzo secolo fa, in Basilicata partono le prime, significative, iniziative di preparazione di salumi anche su scala non familiare, i lucani si riappropriano del nome originario dell'insaccato luganega associandolo al territorio di provenienza. Così, con l'insediamento, agli inizi degli anni '70 del secolo scorso, di un primo piccolo salumificio a Picerno, il generico nome di salsiccia attribuito dai consumatori all'insaccato scoperto dai romani, in terra lucana, inizia a perdere posizioni nel linguaggio corrente per essere sostituito da «Lucanica di Picerno».

Da allora, l'attività di trasformazione della carne suina nel piccolo centro del Melandro si è allargata, nel rispetto di norme consolidate nel tempo, l'insaccato apprezzato e conosciuto dai consumatori come «Lucanica di Picerno».

Infatti, numerose sono le recensioni che legano la Lucanica di Picerno alla gastronomia delle aree interne, citandola come uno dei più apprezzati insaccati presenti sul mercato dei salumi. Occorre sottolineare che la bontà di questa tanto decantata salsiccia conosciuta fin dal tempo dei romani, rimane inevitabilmente legata alla sua tradizione sviluppatasi e mantenutasi intatta nella zona omogenea, sotto diversi profili, delimitata dall'art. 3 del presente disciplinare. A questo si aggiungano anche le numerose manifestazioni e gli eventi che continuano ad essere organizzati sia in Italia che all'estero dalle autorità locali e regionali in onore della Lucanica di Picerno con allestimento di stand di degustazione e divulgazione di materiale informativo sulle caratteristiche e sulla storica produzione realizzata nei salumifici di Picerno.

Tutti gli aspetti descritti, primo fra tutti l'utilizzo del finocchio selvatico, che per caratteristiche organolettiche e quantità utilizzata esalta in maniera distintiva il sapore e l'aroma della Lucanica di Picerno, dimostrano l'esigenza di conservare e preservare il legame di questa salsiccia con la storia, la tradizione e la realtà territoriale delimitata dall'art. 3.

Art 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è:

nome e indirizzo: Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Potenza. Corso XVIII Agosto n. 34 – 85100 Potenza, telefono: 0971/412111 – fax: 0971/412248, mail: cciaa.potenza@pz.legalmail.camcom.it - sito internet: http://www.pz.camcom.it

Art 8.

Etichettatura

La Lucanica di Picerno I.G.P. può essere commercializzata non confezionata o confezionata: sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci o affettata.

Nelle etichette deve comparire il logo della denominazione dell'I.G.P. Lucanica di Picerno e il simbolo grafico europeo.

È consentito l'utilizzo di pendagli, sigilli e altri materiali informativi purché' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva o laudativa diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

In etichetta è altresì consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo è composto da una linea curva che intrecciandosi su se stessa forma una grande lettera «L». La lettera, che non ha un inizio ne una fine, gira intorno ad un ovale, contornandolo completamente. L'ovale è leggermente rotato verso destra, proprio per seguire l'inclinazione della «L». La dicitura «Lucanica di Picerno» segue l'andamento dei due elementi precedenti e, sia nella parte superiore, che in quella inferiore del marchio, contorna l'ovale con la stessa inclinazione, creando un effetto rotatorio. Sul fondo troviamo una barra di colore leggermente più chiaro. La dicitura «Lucanica di Picerno» dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

1. carattere: textile regular;
2. colore caratteri: PANTONE 207C;
3. contorno ovale: PANTONE 207C;
4. fondo ovale: PANTONE 207C al 50% di opacità;
5. fondo barra: PANTONE 207C al 20% di opacità.

Il rapporto tra la base e l'altezza della figura è pari a 0,51.

17A02680

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Baracca e Burattini - Società cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 565 di data 31 marzo 2017 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Baracca e Burattini - Società cooperativa» in liquidazione, con sede in Trieste, c.f. 01005050321, costituita addì 18 dicembre 2000 per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Altin, con studio in Trieste, Via Coroneo n. 4.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A02720
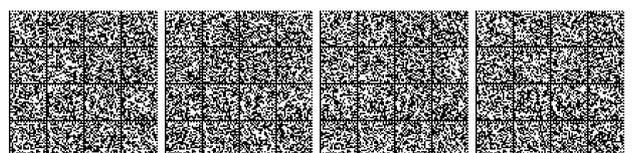
Liquidazione coatta amministrativa della «Euro 24 Società cooperativa», in Pordenone e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 566 datata 31 marzo 2017 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Euro 24 Società cooperativa» con sede in Pordenone, c.f. 01759170937, costituita il giorno 29 aprile 2014 per rogito notaio dott. Andrea Todeschini Premuda di Mestrino, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lara Measso, con studio in Pordenone, Via Oberdan n. 6.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A02721

Liquidazione coatta amministrativa della «G.W.S. Coop Multiservice Società cooperativa», in Grado e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 567 datata 31 marzo 2017 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «G.W.S. Coop Multiservice Società cooperativa» corrente in Grado, c.f. 01140760313, costituita il giorno 3 ottobre 2012 per rogito notaio dott. Antonio Grimaldi di Grado, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Pietro Dessenibus, con studio in Ronchi dei Legionari, Via IV Novembre n. 4.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A02722

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-091) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
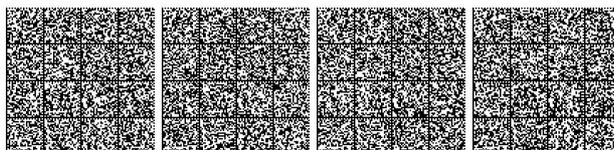
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.